

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ADMIRAL

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione per i rischi da circolazione

ALA (solo se presente)

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione per i danni derivanti da altri rischi

ARAG (solo se presente)

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione di tutela legale

ERGO (solo se presente)

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione per i danni connessi agli infortuni del conducente

CONTE.IT

- Informativa privacy
- Modello 7A
- Modello 7B

www.conte.it

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana EUI Limited, società di intermediazione assicurativa appartenente al Gruppo Admiral, leader di mercato delle assicurazioni RC auto on line nel Regno Unito.

Per questo motivo il contratto di assicurazione per i rischi da circolazione (*Responsabilità civile, Incendio e furto, Kasko e Collisione*) è prestato da **Admiral Group plc**.

Inoltre, **ConTe.it** offre una vasta gamma di garanzie accessorie collaborando con i seguenti partner:

ALA - Assistenza stradale - Cristalli - Eventi speciali

ARAG - Tutela legale

ERGO - Infortuni del conducente



Admiral Group plc UK

FASCICOLO INFORMATIVO

AUTOVETTURE

Contratto di Assicurazione per i Rischi da Circolazione

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione gennaio 2012.

Appendice integrativa n. 1 al fascicolo informativo Admiral Ed. gennaio 2012 mod. CGA07A e CGA07M.**AVVERTENZA: la presente appendice forma parte integrante del contratto.****6. Premi. Nota Informativa RCA pag. 5 di 8 e 6 di 8.**

Dopo le parole "Il frazionamento prevede un premio aggiuntivo pari a € 2,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi per ciascuna rata" s'intende integrato come segue:

"Si precisa altresì che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa."

ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio. Condizioni Assicurazione pag. 1 di 7.

Dopo le parole "Il frazionamento [...] prevede un premio aggiuntivo pari a € 2,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi per ciascuna rata" si intende integrato come segue:

"Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa."

La nota informativa RCA e Danni dopo il punto 6. Premi s'intende integrata come segue:

6.1 Diritti Amministrativi.

Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:

- la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture assicurative in seguito a una precedente sospensione, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi. I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge;
- il frazionamento del premio prevede l'applicazione di € 2,00 imponibili a titolo di oneri aggiuntivi per rata.

ART. 3 Diritti Amministrativi. Condizioni Assicurazione pag. 2 di 7.

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 3 Diritti Amministrativi.

Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:

- la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture assicurative in seguito a una precedente sospensione, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi. I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge;
- il frazionamento del premio prevede l'applicazione di € 2,00 imponibili a titolo di oneri aggiuntivi per rata.

Dopo l'attuale ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio. Condizioni Assicurazione pag. 1 di 7. s'intende inserito il seguente articolo:

ART. 2.1 Specifiche sul pagamento con carta di credito.

In base a quanto previsto dal circuito bancario italiano il pagamento con carta di credito consta di due momenti distinti: la fase autorizzativa e la fase di effettivo addebito.

La fase autorizzativa prende l'avvio dall'inserimento dei dati necessari sul sistema. In questa fase viene verificato con la banca emittente che la carta sia valida ed abbia disponibilità di spesa. Se entrambi questi controlli danno esito positivo la banca emittente procede con la sola prenotazione dell'importo sul plafond disponibile. Pertanto nessun addebito sarà contabilizzato sul conto del cliente.

Soltanto al momento dell'emissione della polizza, ovvero quando al cliente viene inviato il certificato di copertura provvisoria, la banca emittente procede all'effettivo addebito dell'importo che sarà contestualmente incassato dalla Società.

ART. 4 Durata del contratto. Condizioni Assicurazione pag. 2 di 7.

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

ART. 4 Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l'art. 172 del Codice delle Assicurazioni. Tuttavia la garanzia di RCA resterà operante sino alla stipula di una nuova copertura con il limite massimo di 15 giorni.

ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza). Condizioni Assicurazione pag. 8 di 7.

La clausola "Tacito rinnovo" s'intende interamente eliminata.

Appendice integrativa n. 3 al fascicolo informativo Admiral Ed. gennaio 2012 mod. CGA07A e CGA07M.

AVVERTENZA: la presente appendice forma parte integrante del contratto.

A far data dal 01 gennaio 2014, la sezione A punto 1 della Nota Informativa RCA e della nota informativa Danni, si intende modificata come indicato sotto.

Le parole:

“Il riparto di coassicurazione è così determinato: AICL 35%; AIGL 35%; GLR 30%”

si intendono **integralmente sostituite** dalle seguenti:

“Il riparto di coassicurazione è così determinato: **AICL 45%; AIGL 45%; GLR 10%**”

NOTA INFORMATIVA RCA

AUTOVETTURE

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Edizione gennaio 2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione di polizza.

È possibile richiedere sul sito internet www.conte.it un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, in particolare in base alla formula contrattuale selezionata. Ai sensi dell'Art. 67-septies del codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.

GLOSSARIO

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Antifurto

Dispositivo di blocco di veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli

Antifurto satellitare

Antifurto che impiega delle tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali per la trasmissione dei segnali.

Apparecchi fonoaudiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

Garanzia prestata con il presente Contratto di Assicura-

zione ai sensi dell'Art. 1882 del Codice Civile.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Azione del fulmine

L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Centro Convenzionato

Officina e/o carrozzeria convenzionata con la Compagnia.

Cessazione del rischio

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Cessione del credito

Facoltà del contraente di cedere il credito derivato dal presente Contratto, in ragione della liquidazione stabilita per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro, alla carrozzeria che si occuperà della riparazione stessa.

Classe di merito CU

È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) normalmente risultante dall'Attestazione dello Stato del Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo Rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia

Le imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited ("AICL"); Admiral Insurance (Gibraltar) Limited ("AIGL") e Great Lakes Reinsurance (UK) PLC ("GLR") di cui al punto "A" della presente Nota Informativa.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto.

Contratto a distanza

Il Contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale Contratto,

impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Consap S.p.A.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Copia autentica

Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Degrado

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria

È la Compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi Sinistri, mentre le Compagnie che la seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia di Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.

Disdetta

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del Contratto di Assicurazione se presente.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fascicolo Informativo

È il documento predisposto dall'impresa di Assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Franchigia

Importo stabilito contrattualmente, a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile. Essa può essere:

- assoluta: quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.
- relativa: quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno, ovvero se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non

corrisponde l'indennizzo, viceversa se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Furto

La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Incidente Stradale

Evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Incendio

La combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità Permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Intermediario

EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n°1308291 d, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari Assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FSA (www.fsa.gov.uk) e dell'ISVAP (www.isvap.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo Assicurativo Admiral Group plc.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio dell'impresa libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato

L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.

Mediazione

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Minimo

Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Optional

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Richiesta Danni

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) e art.149 (Risarcimento Diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del

responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

RID

Rapporto Interbancario Diretto, metodologia di pagamento applicabile a discrezione della Compagnia, definito anche addebito permanente su conto corrente, ovvero operazione automatica autorizzata dal Contraente per cui l'importo della rata di premio viene prelevata direttamente dal conto corrente comunicato al momento della sottoscrizione.

Risarcimento

L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto

Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Risarcimento in Forma Specifica

Opzione messa a disposizione dell'Assicurato per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, cioè attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente all'Officina Convenzionata incaricata per la fruizione di tale servizio.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa

L'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la Compagnia abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione.

Scoperto

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Stanza di Compensazione

Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra compagnie partecipanti alla Card (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).

Surrogazione

Il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa

Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a Nuovo

Il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale

Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" e "Dueruote" se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca.

Veicolo

Mezzo meccanico di trasporto azionato da motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione purché incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale del veicolo all'atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese:

- **Admiral Insurance Company Limited ("AICL")** con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n°04080051 – P. IVA GB742200676 – Capitale So-

ciale 18.300.000£ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA (www.fsa.gov.uk). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00891. Rappresentante per la gestione dei Sinistri della AICL è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza;

- **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL)** con sede legale a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Gibilterra n° 85455 – Capitale Sociale 58.000£ – La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC (www.fsc.gi/fsclists/insulist.htm). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00901. Rappresentante per la gestione dei Sinistri della AIGL è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia;

- **Great Lakes Reinsurance (UK) PLC ("GLR")** con sede legale nel Regno Unito presso Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M 3AJ è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG) – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n° 2189462 – P. IVA GB447280148 – Capitale Sociale 114.000.000£ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°202715. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA (www.fsa.gov.uk). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00098. Rappresentante per la gestione dei Sinistri della GLR, nell'ambito di tale accordo di coassicurazione, è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia.

Il riparto di coassicurazione è così determinato:
AICL: 35%; AIGL 35%; GLR 30%.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati di Bilancio 2010	AICL	AIGL	GLR
Patrimonio Netto	£ 43.080.000	£ 92.289.000	£ 304.848.000
- di cui Capitale Sociale	£ 18.300.000	£ 58.000	£ 114.000.000
- di cui Riserve	£ 24.780.000	£ 92.231.000	£ 190.848.000
Margine di Solvibilità (<i>marginie di solvibilità disponibile/margine di solvibilità ex lege</i>)	262%	182%	201%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

La garanzia prestata con il contratto è la Responsabilità Civile per la circolazione di cui all'art. 122 del CDA ed all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

La formula tariffaria prevista è la BONUS MALUS articolata in 36 classi di merito interne, ovvero il contratto è stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

L'assicurazione non risulta operante nei casi previsti dall'art. 16 "Esclusioni e Rivalsa". I casi di esclusione della garanzia danno origine al diritto da parte dell'Impresa di esercitare la Rivalsa per le somme eventualmente pagate a terzi, ovvero l'Impresa potrà richiedere al Contraente di corrispondere le somme esborsate a titolo di risarcimento a favore dei terzi danneggiati. La garanzia è prestata con il limite del massimale prescelto che non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 128 del Codice delle Assicurazioni.

In particolare, la garanzia di Responsabilità Civile prevede un massimale cosiddetto bipartito, ovvero distinto per i danni a cose ed i danni a persone. Pertanto, se in polizza è previsto un massimale di □ 500.000 per i danni a cose ed □ 2.500.000 per quelli alle persone, in caso di Sinistro con soli danni a cose per l'ammontare complessivo di □ 510.000 la Compagnia risarcirà i danni sino a □ 500.000 e la parte eccedente ovvero □ 10.000 resteranno a carico dell'assicurato.

Inoltre, in caso di dichiarazioni false e reticenti rese dal Contraente sia in fase di stipula che durante la vita del Contratto, ed in caso di omessa comunicazione di aggravamento del rischio la Compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi (art. 7 "Aggravamento del Rischio"; art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione). È altresì prevista la sospensione della copertura in caso di mancato pagamento del premio (art. 1 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione).

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo pertanto cesserà alla sua naturale scadenza indicata sulla polizza. La Compagnia, tuttavia, manterrà operanti le

garanzie sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 4 "Durata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

In fase di stipula del contratto, è data facoltà all'Assicurato di inserire la clausola "Tacito rinnovo"; in tal caso l'eventuale disdetta dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. La disdetta potrà essere inviata entro il giorno di scadenza del contratto in caso di modifica delle condizioni di premio superiori al tasso programmato di inflazione con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 19 "Clausole Speciali" delle condizioni di assicurazione.

3.1 Estensioni della copertura

Come previsto dall'art. 15 "Oggetto della garanzia", la copertura RCA prevede, in aggiunta alla copertura obbligatoria, l'estensione della garanzia anche per altre tipologie di danno.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

I soggetti esclusi dalla copertura assicurativa sono quelli di cui all'art. 16 "Esclusioni e Rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Il premio è formulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, pertanto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio sia in fase di stipula che durante la vita contrattuale della polizza, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali ai sensi dell'art. 144 del CDA come previsto dall'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle condizioni di assicurazione. Ai sensi del medesimo articolo, qualora il Contraente nel rendere le dichiarazioni false o reticenti abbia agito con dolo o colpa grave, la Compagnia potrà procedere con l'annullamento del contratto.

6. Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in polizza.

Il Premio da corrispondere è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario. La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione della Compagnia si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito) o RID bancario. Al Contraente può essere offerta l'opzione di frazionare il premio in due rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento del 4%. Il frazionamento prevede un premio aggiuntivo pari a 2,00 □ imponibili a titolo di diritti amministrativi per ciascuna rata.

Il Contraente ha diritto al rimborso della parte del Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile auto non goduta al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi nei casi di cessazione del rischio di cui all'art. 9 "Cessazione del rischio" delle condizioni di assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto, la Compagnia invierà al Contraente, unitamente all'Attestazione dello Stato di Rischio, una comunicazione conforme a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, contenente i seguenti dati:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni in merito al Premio di rinnovo della garanzia, che potranno essere fornite direttamente o per il tramite di EUI Limited.

La Compagnia ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri a suo carico, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo Stato del Rischio – classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente ha il diritto di ottenere l'attestazione dello Stato del Rischio, che gli sarà inviato a mezzo posta prioritaria. L'ultima attestazione conseguita ha una validità di 12 mesi, estesa a 5 anni in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente.

Al momento dell'assunzione il Contratto sarà assegnato alla classe CU determinata in base alle regole di assegnazione di cui all'art. 23 "Classe di merito di conversione universale (classe CU)" delle Condizioni di Assicurazione. In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, la classe CU di assegnazione sarà determinata in base a quanto previsto dal medesimo articolo.

La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull'Attestato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia operante sul mercato.

9. Recesso

Qualora il Contratto sia stipulato con la clausola di Tacito Rinnovo, in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive, alla mancata conferma di eventuali sconti ed alla modifica dei massimali di garanzia, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente o la Compagnia può recedere dall'Assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di sca-

denza del Contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la disdetta del contratto che prevede la clausola di Tacito Rinnovo deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), con le modalità previste dall'art. 5 "Recesso per Ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione. È altresì prevista la Risoluzione consensuale del Contratto regolata dall'art 9.3.1 "Risoluzione Consensuale" delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. (art. 2952 cc).

11. Regime fiscale

Salvo l'applicazione delle variazioni previste dal Decreto Legislativo n° 68/2011, Art. 17 Il Contratto è assoggettato all'imposta del 12,5%, al Contributo al SSN del 10.5% ed al Contributo Anti Racket del 1%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

È data facoltà al Contraente di inserire nel proprio Contratto la clausola "Risarcimento in Forma Specifica", in tal caso l'elenco degli autoriparatori è consultabile sul sito internet www.conte.it.

In caso di selezione della predetta clausola, sarà applicato uno sconto sul premio della garanzia di Responsabilità Civile.

12. Procedura per il risarcimento del danno

La procedura di Risarcimento Diretto prevede che la Compagnia risarcisca il proprio Assicurato non responsabile in tutto o in parte dei danni subiti in caso di incidente. Il Risarcimento Diretto è applicabile qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati ai sensi del DPR 153/2006;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al

9% d'invalidità;

- il luogo di accadimento del Sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con compagnie aventi sede legale in Italia.

L'applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto è regolamentata dagli artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni e successive integrazioni e modifiche e dall'art. 26.1 "Risarcimento Diretto" delle Condizioni di Assicurazione. Qualora non ricorrano i presupposti per l'applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto dovrà essere applicata la procedura di risarcimento ordinaria di cui agli artt. 141 e 148 del CDA. e all'art. 26.2 "Procedura di Risarcimento ordinaria" delle Condizioni di Assicurazione. **In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.** La Compagnia deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del Sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente (in Italia o all'estero) con veicoli immatricolati all'estero, la procedura da seguire è quella di cui all'art. 30 "Incidenti stradali con Controparti estere" delle Condizioni di Assicurazione ovvero quella stabilita dal D.lgs. 190/2003 emanato in applicazione della direttiva 2000/26/CE. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, offrendo alla

Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. In caso di rimborso di Sinistro gestito con la procedura di Risarcimento Diretto la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata direttamente alla Consap S.p.A.. Qualora invece, il rimborso riguardi un Sinistro gestito con la procedura di Risarcimento Ordinaria la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad EUI limited in qualità di rappresentante per la gestione dei Sinistri della Compagnia.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art. 146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria Admiral Insurance Company Limited – Italy Complaints – Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ, Cardiff, Galles oppure via fax al numero + 448700130178 o via email all'indirizzo reclami@aisl.uk.com. Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, ci si potrà rivolgere all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto con documentazione relativa al reclamo trattato da Admiral Insurance Company Limited. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/atoz_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Trasmissione della documentazione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n°34 del 19 marzo 2010, si rende noto al Contraente che :

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n°34;
- c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del Contratto inviato dallo stesso. Il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il Contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art. 71 del Decreto Legislativo n°82 del 7 marzo 2005;
- d) ha il diritto, nel caso di utilizzo di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di Contratti di Assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

18. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n° 35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito www.conte.it

La Compagnia come definita nel Glossario, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

AUTOVETTURE

Contratto di assicurazione dei rami Danni: Incendio e Furto, Kasko, Collisione.

Edizione gennaio 2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell'art. 67-septies del codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.

GLOSSARIO

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags se di serie.

Apparecchi fonoaudiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e simili stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse si stipula l'Assicurazione.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

Garanzia prestata con il presente Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Azione del fulmine

L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Cessazione del rischio

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Cessione del credito

Facoltà del Contraente di cedere il credito, derivato dal presente contratto, in ragione della liquidazione stabilita per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro, alla carrozzeria che si occuperà della riparazione stessa.

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo Rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'Indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia

Le imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited ("AICL"); Admiral Insurance (Gibraltar) Limited ("AIGL") E Great Lakes Reinsurance (UK) PLC ("GLR) di cui al punto "A" della presente Nota Informativa.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto.

Contratto a distanza

Il Contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale Contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Copia autentica

Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Degrado

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria

È la compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi Sinistri, mentre le compagnie che la seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del servizio Sinistri della Compagnia.

Disdetta

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se presente.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fascicolo Informativo

È il documento predisposto dall'impresa di assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Franchigia

Importo stabilito contrattualmente, a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile. Essa può essere:

- Assoluta: quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.
- Relativa: quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno, ovvero se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, viceversa se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Furto

La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Incidente Stradale

Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Incendio

La combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna

che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità Permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Intermediario

EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n°1308291, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FSA (www.fsa.gov.uk) e dell'ISVAP (www.isvap.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo Assicurativo Admiral Group plc.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio dell'impresa libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato

L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Mediazione

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Minimo

Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno scoperto.

Officina Convenzionata

Officina convenzionata con la Compagnia facente parte di una rete in grado di coprire tutto il territorio nazionale.

Optional

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli Apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Proprietario

L'instatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RID

Rapporto Interbancario Diretto, metodologia di pagamento applicabile a discrezione della Compagnia, definito anche addebito permanente su conto corrente, ovvero operazione automatica autorizzata dal Contraente per cui l'importo della rata di premio viene prelevata direttamente dal conto corrente comunicato al momento della sottoscrizione.

Risarcimento

L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento in Forma Specifica

Opzione messa a disposizione dell'Assicurato per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, cioè attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente all'Officina Convenzionata incaricata per la fruizione di tale servizio.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

Percentuale, contrattualmente pattuita, dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Surrogazione

Il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa

Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del Contratto.

Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto tra le dette parti.

Valore a Nuovo

Il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli Optional, se assicurati.

Valore Commerciale

Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" e "Dueruote" se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Mezzo meccanico di trasporto azionato da motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione purché incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale del veicolo all'atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni generali

La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese:

- **Admiral Insurance Company Limited (“AICL”)** con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n°04080051 – P. IVA GB742200676 – Capitale Sociale 14.300.000£ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA (www.fsa.gov.uk). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00891. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AICL è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza;

- **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (“AIGL”)** con sede legale a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Gibilterra n° 85455 – Capitale Sociale 58.000£ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC (www.fsc.gi/fsclists/insulist.htm). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00901. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AIGL è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia;

- **Great Lakes Reinsurance (UK) PLC (“GLR”)** con sede legale nel Regno Unito presso Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M3AJ è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG) – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n° 2189462 – P. IVA GB447280148 – Capitale Sociale 144.000.000£ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°202715. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSA (www.fsa.gov.uk). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00098. Rappresentante per la gestione dei sinistri della GLR,

nell'ambito di tale accordo di coassicurazione, è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia.

Il riparto di coassicurazione è così determinato: AICL: 35%; AIGL 35%; GLR 30%.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati di Bilancio 2010	AICL	AIGL	GLR
Patrimonio Netto	£ 43.080.000	£ 92.289.000	£ 304.848.000
- di cui Capitale Sociale	£ 18.300.000	£ 58.000	£ 114.000.000
- di cui Riserve	£ 24.780.000	£ 92.231.000	£ 190.848.000
Margine di Solvibilità (margine di solvibilità disponibile/margine di solvibilità ex lege)	262%	182%	201%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione salvo diversa pattuizione non prevede un rinnovo tacito alla sua scadenza. Pertanto, non trovano applicazione le norme relative al diritto di disdetta / recesso previste dall'art. 172 del Codice delle Assicurazioni (art. 4 “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
I danni per i quali la Compagnia offre la propria copertura sono quelli derivanti da incendio e/o furto del veicolo assicurato, collisione con veicoli identificati, collisione generica, uscita di strada, urto, ribaltamento (art. 33 “Incendio e Furto”, art. 34 “Collisione”, art. 35 “Kasko” delle Condizioni di Assicurazione). **Sono previste particolari fattispecie il cui verificarsi determina la non operatività totale o parziale della copertura (art. 36 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione). Sono altresì previsti dei casi per i quali la copertura si intende sospesa o annullata (art. 1 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e Art. 6 “Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione). In caso di Sinistro, dall'importo indennizzabile potranno essere detratti scoperti e franchigie eventualmente pattuiti (vedi Sezione III – Parte 1 delle condizioni di Assicurazione).**

ESEMPIO: Consideriamo un veicolo assicurato per la garanzia Incendio e Furto con scoperto 10% e minimo □ 250,00 che sia stato oggetto di furto totale.

L'importo liquidabile sarà calcolato partendo dal valore commerciale del veicolo in base ai listini contrattualmente indicati ad esempio □ 20.000 applicando la decurtazione con il valore più elevato tra lo scoperto e il minimo ovvero il valore più alto tra il 10% di □ 20.000 ossia □ 2.000 ed □ 250,00. Dunque l'importo liquidato sarà pari a □ 18.000,00.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Il premio è formulato sulla base delle dichiarazioni

rese dal Contraente, **pertanto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio sia in fase di stipula che durante la vita contrattuale della polizza, la Compagnia potrà rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo**, come previsto dall'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi del medesimo articolo, **qualora il Contraente nel rendere le dichiarazioni false o reticenti abbia agito con dolo o colpa grave, la Compagnia potrà procedere con l'annullamento del Contratto.**

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione del rischio. In mancanza la Compagnia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo o recedere dal Contratto come previsto dall'art. 7 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione. In via del tutto esemplificativa ma non esaustiva, sono considerate cause di modificazione del rischio le seguenti circostanze: cambio di residenza, modificazioni al veicolo, modifica dei conducenti ecc.

6. Premi

La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione della Compagnia si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario. Al Contraente può essere offerta l'opzione di frazionare il premio in due rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento del 4% Il frazionamento prevede un premio aggiuntivo pari a € 2,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi per ciascuna rata. **È facoltà dell'impresa applicare degli sconti commerciali.**

7. Rivalse

Non sono previste rivalse.

8. Diritto di recesso

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto (c.d. Diritto di Ripensamento) con le modalità previste dall'art. 5 "Recesso per Ripensamento" delle Condizioni, di Assicurazione. È altresì prevista la Risoluzione consensuale del Contratto regolata dall'art 9.3.1 "Risoluzione Consensuale" delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile

La Compagnia propone di applicare al Contratto che verrà stipulato la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il Contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Le coperture offerte sono soggette all'imposta del 12,5% cui si aggiunge il Contributo Antiracket del 1%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare la specifica documentazione richiesta in base alla tipologia di copertura interessata (art. 38 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro).

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il presente rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicratrice delegataria Admiral Insurance Company Limited – Italy Complaints – Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ, Cardiff, Galles oppure via fax al numero + 448700130178 o via email all'indirizzo reclami@aisl.uk.com. Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, correndo l'esposto con documentazione relativa al reclamo trattato da Admiral Insurance Company Limited. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile sul sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

15. Trasmissione della documentazione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n°34

del 19 marzo 2010, si rende noto al Contraente che :

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n°34;
- c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del Contratto inviato dallo stesso. Il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il Contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art.71 del Decreto Legislativo n°82 del 7 marzo 2005;
- d) ha il diritto, nel caso di utilizzo di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n° 35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito www.conte.it

La Compagnia come definita nel Glossario, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al Glossario della Nota Informativa.

PREMESSA

Agli effetti delle Condizioni della presente Polizza, la Compagnia, come definita nella Nota Informativa, da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited (Intermediario) si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il Contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Eui Limited) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Compagnia.

Resta inteso che:

- Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda di Polizza
- L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sulla Scheda di Polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.
- L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla Scheda di Polizza fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti sulla Polizza stessa ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto di Assicurazione.

SEZIONE I

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il Contratto si conclude quando pervengono all'impresa l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviato al cliente

il certificato di copertura provvisoria. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo.** Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo Premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto. Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile). In caso di deterioramento, mancato pervenimento, furto, smarrimento o distruzione del certificato e/o del contrassegno la Compagnia ne rilascia un duplicato a fronte di un corrispettivo di € 5,00 imponibili a titolo di costi amministrativi. La richiesta va sempre inoltrata per iscritto unitamente alla prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente, in caso di furto, smarrimento o distruzione. Qualora invece si tratti di deterioramento il certificato e/o il contrassegno deteriorato dovranno essere restituiti alla Compagnia tramite raccomandata A/R.

ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio

Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario, è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in Polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario. È altresì facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 4% e di diritti amministrativi pari a € 2,00 imponibili per ciascuna rata. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, **si intende autorizzato** lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che **sarà addebitata automaticamente** 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito. Medesima modalità di pagamento sarà applicata qualora sia stata selezionata in Polizza la clausola di tacito rinnovo di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 3 Diritti amministrativi

Il sistema di acquisto con carta di credito prevede un premio aggiuntivo pari a € 6,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi ma anche una profilazione tariffaria più favorevole al Contraente. Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:

- la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture assicurative in seguito ad una precedente sospensione, prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi;
- la risoluzione del Contratto prevede il pagamento di un corrispettivo di € 40,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi.

ART. 4 Durata del Contratto

Salvo diversa pattuizione, la Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l'art. 172 del Codice delle Assicurazioni. La Compagnia tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo e contestualmente non abbia già stipulato una nuova Polizza con altra Compagnia di Assicurazione ed il veicolo non sia stato oggetto di furto.

ART. 5 Recesso per ripensamento

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto (c.d. Diritto di Ripensamento) **effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R.**, a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati** l'originale del Certificato, del Contrassegno, della Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di € 15,00 imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti. Qualora si sia verificato un Sinistro relativo alle garanzie dirette (Incendio e Furto, Kasko e Collisione), prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo a tali garanzie non sarà rimborsato.

ART. 6 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 CC le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e

sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave la Compagnia può recedere dal Contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il Contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal Contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nei casi di cui sopra, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

ART. 6.1 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi

Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia, l'Attestato di Rischio in originale entro 3 mesi dalla data di emissione della Polizza. In mancanza, **il Contratto sarà assegnato alla classe CU 18** con contestuale modifica del premio. Qualora, in sede di verifica, l'attestato di rischio o altri documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, la Compagnia fermo quanto previsto sopra, **potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e richiedere l'eventuale integrazione di premio.**

ART. 7 Aggravamento del Rischio

Per l'intera durata del Contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. **La Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo co-**

noscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto. Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, quindi, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, la Compagnia eserciterà il Diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

ART. 8 Altre assicurazioni e Cessione del credito

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Le parti pattuiscono che, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 comma II Codice Civile, il Contraente non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione e non sia stata sottoscritta la clausola del Risarcimento in Forma Specifica.

ART. 9 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- Furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo; la Cessione, la Risoluzione o la Sospensione del Contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

ART. 9.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia reso

valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del Contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed applicazione dei diritti amministrativi previsti. Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia si impegna al rimborso dell'eventuale premio eccedente al netto delle imposte e del SSN. Resta ferma la scadenza del Contratto originario e non si interrompe il periodo di osservazione. Per richiedere la sostituzione del Contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo Contratto che sarà assegnato alla classe CU14.

In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

ART. 9.2 Cessione di Contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il Contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto a cui verrà applicata la classe CU 14. Per richiedere la

cessione del Contratto il **Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 9.3 Risoluzione del Contratto

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tale circostanza la Compagnia rimborsa la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 9, la risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo (*segue a fianco*)

- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto.

Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla tab. 1**

In caso di Polizza con frazionamento per la quale si proceda all'incasso della quietanza e per la quale il Contraente abbia comunicato in ritardo la cessazione del rischio e la volontà di risolvere il Contratto, il rimborso del premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile avverrà al netto di tutte le imposte ed i contributi già versati dalla Compagnia all'erario anche qualora la cessazione sia precedente alla data di emissione dell'ultima quietanza.

Il Contraente deve, inoltre in caso di Conto Vendita: restituire alla Compagnia Certificato Contrassegno e Carta Verde; in caso di Furto o Rapina Totale: restituire alla Compagnia il Certificato, la Carta Verde ed il Contrassegno (se disponibili).

In tutti gli altri casi: distuggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.
	S/R	Attestazione del PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

ART. 9.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Compagnia, può recedere dal Contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto Sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del Contratto (dichiarazione);
- il Contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria;
- abbia comunicato per iscritto la variazione;
- abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato, il Contrassegno, la Carta Verde.

Alla ricezione dei documenti ed effettuate le relative verifiche, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. **Qualora, successivamente alla risoluzione, emerga che uno o più Sinistri si siano effettivamente verificati durante la validità del Contratto, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuata.**

ART. 10 Sospensione del Contratto (valida solo per la autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il Contratto dovrà darne avviso alla Compagnia e corrispondere gli eventuali diritti applicati. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti con particolare riferimento al certificato, contrassegno e carta verde. In caso di furto la sospensione decorre dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il Contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia che non rilascerà l'Attestazione dello Stato di Rischio.** A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo stesso oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento e rilascia l'Attestazione dello Stato del Rischio se il periodo di osservazione risulta concluso.

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:

- comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;

- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- restituire con raccomandata AR il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.

La sospensione non può essere concessa:

- per i Contratti di durata inferiore all'anno;
- prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
- gli ultimi 30 giorni di validità del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per più di due volte nello stesso anno assicurativo. **Tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio)**
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto previo pagamento dei diritti amministrativi previsti. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purchè: il veicolo oggetto del Contratto sospeso sia cessato (vedi art. 9), il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova Polizza con medesima classe CU, data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del Contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del Contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione. A tal proposito si precisa che l'annualità assicurativa è per convenzione di durata pari a 360 giorni ovvero pari a 12 mesi di 30 giorni ciascuno.

Periodo di osservazione

In caso di sospensione del Contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 90 giorni,

e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 11 Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione

Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convengano di assoggettare il Contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il Contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, lo stesso è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. **Ai sensi dell'art. 2952 cc il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 12 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 14 Nota Operativa

Documentazione necessaria all'assunzione

La documentazione necessaria all'emissione del Contratto è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare sempre copia di un documento di identità in corso di validità, il Certificato di Proprietà, l'Attestato di Rischio (se presente), copia della ricevuta di pagamento. Per l'eventuale documentazione aggiuntiva si rimanda all'Appendice "A".

Tempistiche

Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della Polizza, decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è contenuto in 2 giorni lavorativi.

La Compagnia, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al Contraente documentazione equipollente a contrassegno e certificato di assicurazione di durata pari a 5 giorni. Successivamente, in seguito all'incasso delle somme dovute, la Compagnia provvede a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di Polizza. **In tutti i casi in cui si rendesse**

necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestazione dello Stato del Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intendentario del veicolo se persona diversa.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- **alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;**
- **oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato al netto di 15,00 imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti. Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare l'Attestato del Rischio in originale alla Compagnia entro 3 mesi dalla data di effetto della Polizza il Contratto sarà assegnato alla classe 18° di Bonus/Malus con contestuale modifica del Premio.** Qualora, in sede di verifica, l'Attestato del Rischio o altri documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, la Compagnia, fermo restando il proprio diritto di eventualmente impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 Codice Civile, potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione ed emettere un'appendice integrativa di Polizza, per la corresponsione dell'eventuale differenza di Premio risultante a debito o a credito del Contraente. In tal caso, ai sensi del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto del 2006, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di Premio a suo debito, entro la data di scadenza del Contratto. Il mancato pagamento dell'integrazione del Premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile, motivo di sospensione della copertura.

SEZIONE II

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE

La garanzia è valida se croceseegnata in Polizza e con premio valorizzato.

PARTE 1 – DELLA GARANZIA

ART. 15 Oggetto della garanzia

La Compagnia assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbli-

gatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza. **L'Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:**

- a) per i danni causati dalla circolazione in aree private, **con l'esclusione delle aree**, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili;
- b) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna**; nell'ambito di questa estensione di garanzia **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- c) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni al veicolo stesso**;
- d) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, **limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi**; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
- e) per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi **purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato**.

I massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria pertanto, **i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria saranno garantiti unicamente per la parte di massimali residua.**

ART. 16 Esclusioni e Rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente

- non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore;
- f) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- g) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- h) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- j) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

ART. 17 Estensione territoriale e Carta Verde

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Qualora il Contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o

sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde alla Compagnia.

ART. 18 Attestazione dello Stato di Rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, il Contraente ha il diritto di ottenere l'Attestazione dello Stato del Rischio relativo alle ultime 5 annualità, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il Contratto è stato stipulato ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia. Qualora in corso di Contratto si sia verificata una delle cause di cessazione del rischio (vedi art.9 delle presenti condizioni) e il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia invia al Contraente la relativa attestazione. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di Contratto l'attestazione sarà rilasciata almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il Contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione sullo Stato del Rischio, la Compagnia ne rilascia un duplicato, entro 15 giorni dalla richiesta e senza applicazione di costi. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario questo ultimo ha diritto al rilascio di un duplicato senza applicazione di costi; analogo diritto è riconosciuto all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria o all'utilizzatore del veicolo in caso di Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi). Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto. **La Compagnia non rilascia l'Attestazione dello Stato del Rischio in caso di:**

- **sospensione della garanzia in corso di Contratto;**
- **contratti che abbiano avuto durata inferiore ad 1 anno;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del Contratto) se il periodo di osservazione risulta concluso la Compagnia invia la relativa attestazione aggiornata;**
- **cessione del Contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

Validità: Il periodo di validità dell'Attestazione dello Stato del Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo

di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio (art.9 delle presenti Condizioni);
 - risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
 - mancato rinnovo del Contratto per mancato utilizzo del veicolo;
- risultanti da apposita dichiarazione del Contraente.

ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Tacito rinnovo

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Durata del Contratto" le parti stabiliscono che il Contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo. La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale. Le indicazioni in merito al premio di rinnovo, almeno 30 giorni prima della citata scadenza, verranno inviate al Contraente in conformità alle disposizioni di legge vigenti tramite comunicazione contenente anche la data di scadenza del Contratto e le modalità per l'esercizio della disdetta contrattuale, nonché l'Attestato di Rischio come indicato all'art. 18. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio quelle derivanti da:

- applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa in forma Bonus/Malus, Pejus o No Claims Discount;
- variazione di eventuali sconti assicurati rispetto all'annualità precedente;
- deguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

In caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione alla Compagnia o all'Intermediario da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza del Contratto; in questo caso il Contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Salvo quanto sopra espresso, la disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto. In mancanza di disdetta il Contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad 1 anno e così successivamente. Qualora poi il Contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del Contratto.

Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici

La Compagnia indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa ef-

fettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

Risarcimento in Forma Specifica

L'Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica ovvero la riparazione diretta del mezzo danneggiato, rivolgendosi ad una delle Officine Convenzionate con la Compagnia.

Obblighi dell'Assicurato danneggiato :

- effettuare la denuncia di Sinistro ai sensi degli articoli 25 e seguenti;
- effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate con la Compagnia;
- consegnare, agli addetti dell'Officina Convenzionata, copia della constatazione amichevole (CAI), i dati relativi alla Polizza e al Sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

La struttura che si occuperà della riparazione verrà comunicata al danneggiato contattando il servizio Assistenza Sinistri al numero 848.788.168 o consultando il sito internet www.conte.it nell'apposita area dedicata. L'Officina Convenzionata:

- entra in contatto con il danneggiato entro 1 giorno lavorativo per proporre la riparazione diretta del danno;
- organizza il recupero del veicolo per mezzo traino, se l'area di intervento è situata all'interno del Comune ove è ubicata l'Officina Convenzionata, e l'ingresso dello stesso presso l'Officina Convenzionata per effettuare le riparazioni;
- opera le riparazioni rilasciando altresì una garanzia di 12 mesi sulle prestazioni erogate;
- utilizza ricambi originali in caso si ravvisi la necessità di sostituire parti danneggiate;
- nel caso in cui a seguito di Sinistro il veicolo non sia più marciante, procede al recupero dello stesso dal luogo in cui si trova e, in caso di richiesta del proprietario, alla riconsegna al domicilio dello stesso;
- mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo di cortesia per 3 giorni;
- riconsegna il veicolo lavato e pulito all'interno.

In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto, l'Assicurato danneggiato dovrà corrispondere all'Officina Convenzionata la parte di costi a suo carico. In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. Nel caso in cui l'Assicurato non effettui la riparazione pres-

so l'Officina Convenzionata indicata dalla Compagnia il danno verrà comunque risarcito, ridotto del 20% con il massimo di € 5.000.

La presente pattuizione è valida solo per i Sinistri:

- relativamente alla garanzia RCA, per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente e che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- relativi alle garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko se richiamate sulla scheda di Polizza.

La formula di Risarcimento in Forma Specifica prevede un significativo sconto sul premio annuo (indicato sulla Polizza) a fronte di un premio aggiuntivo pari a € 8,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi.

La clausola non troverà applicazione se il costo delle riparazioni risultanti dal preventivo superino il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Bonus protetto

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all'attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di pagamento secondo la **tabella 2** di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

Bonus garantito

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si siano verificati 2 soli Sinistri che dovrebbero dare esito all'attribuzione del Malus non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral. Qualora i Sinistri che danno esito al malus siano oltre 2 nello stesso periodo di osservazione, non si considerano i primi 2 in ordine di pagamento secondo la **tabella 3** di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

ART. 20 Clausole Speciali – Dichiarazioni relative ai conducenti

Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla guida (cd "Tutti i guidatori"). Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali la "Lista guidatori" e "Guidatori maggiori di 28 anni".

Lista guidatori

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza. In totale è possibile dichiarare 1 Conducente Principale e fino a 4 Conducenti Aggiuntivi. **Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona non dichiarata**

Tab. 2

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus protetto					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 o più sin
-10	-10	-10	-8	-5	-2
-9	-10	-9	-7	-4	-1
-8	-9	-8	-6	-3	0
-7	-8	-7	-5	-2	1
-6	-7	-6	-4	-1	2
-5	-6	-5	-3	0	3
-4	-5	-4	-2	1	4
-3	-4	-3	-1	2	5
-2	-3	-2	0	3	6
-1	-2	-1	1	4	7
0	-1	0	2	5	8
1	0	1	3	6	9
2	1	2	4	7	10
3	2	3	5	8	11
4	3	4	6	9	12
5	4	5	7	10	13
6	5	6	8	11	14
7	6	7	9	12	15
8	7	8	10	13	16
9	8	9	11	14	17
10	9	10	12	15	18
11	10	11	13	16	19
12	11	11	14	17	20
13	12	11	15	18	21
14	13	11	16	19	22
15	14	11	17	20	23
16	15	11	18	21	24
17	16	11	19	22	25
18	17	11	20	23	25
19	18	11	21	24	25
20	19	11	22	25	25
21	20	11	23	25	25
22	21	11	24	25	25
23	22	11	25	25	25
24	23	11	25	25	25
25	24	11	25	25	25

nella “Lista guidatori” troverà applicazione l’art 6 “Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente”. Inoltre, qualora sul Contratto siano presenti anche le garanzie Collisione e Kasko, La Compagnia potrà rifiutare l’indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Tab. 3

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus garantito					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 o più sin
-10	-10	-10	-10	-8	-5
-9	-10	-9	-9	-7	-4
-8	-9	-8	-8	-6	-3
-7	-8	-7	-7	-5	-2
-6	-7	-6	-6	-4	-1
-5	-6	-5	-5	-3	0
-4	-5	-4	-4	-2	1
-3	-4	-3	-3	-1	2
-2	-3	-2	-2	0	3
-1	-2	-1	-1	1	4
0	-1	0	0	2	5
1	0	1	1	3	6
2	1	2	2	4	7
3	2	3	3	5	8
4	3	4	4	6	9
5	4	5	5	7	10
6	5	6	6	8	11
7	6	7	7	9	12
8	7	8	8	10	13
9	8	9	9	11	14
10	9	10	10	12	15
11	10	11	11	13	16
12	11	12	12	14	17
13	12	13	13	15	18
14	13	14	14	16	19
15	14	15	15	17	20
16	15	16	16	18	21
17	16	17	17	19	22
18	17	18	18	20	23
19	18	19	19	21	24
20	19	20	20	22	25
21	20	21	21	23	25
22	21	22	22	24	25
23	22	23	23	25	25
24	23	24	24	25	25
25	24	25	25	25	25

Guidatori maggiori di 28 anni

L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da **Conducenti con età maggiore o uguale a 28 anni compiuti. Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età minore di 28 anni compiuti troverà applicazione l’art. 6 “Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente”. Inoltre, qualora sul Contratto siano presenti anche le garanzie Collisione e Kasko, La Compagnia potrà rifiutare l’indennizzo.**

La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da

cause di natura eccezionali e imprevedibili;

- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

PARTE 2 – Della Forma Tariffaria

ART. 21 Forma tariffaria Bonus Malus

La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza nel periodo di osservazione, di Sinistri con responsabilità principale o Sinistri con responsabilità paritaria il cui cumulo delle percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei Sinistri. In particolare: in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 2 mesi prima della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ART. 22 Sinistri influenti sull'applicazione del malus

I Sinistri influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus si distinguono in:

- i Sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i Sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'Attestato di Rischio, uguale o superiore al 51%.

ART. 23 Classe di merito di conversione universale (classe CU)

Il sistema Bonus Malus riferito alla classe CU si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti. I criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale sono quelli specificati dall'ISVAP nel regolamento 4/2006 e relativi allegati e dal legislatore nella Legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani) che ha introdotto il principio della portabilità della classe di merito ovvero l'obbligo di riconoscere su un ulteriore veicolo di cui il Contraente acquisisce la proprietà, la medesima classe di merito in vigore su un veicolo di pari tipologia di proprietà del medesimo Contraente e già assicurato. Tale obbligo sussiste anche qualora l'ulteriore veicolo sia di proprietà di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare del Contraente. Inoltre, il regolamento Isvap 4/2006 allegato 2 definisce le regole evolutive in assenza o presenza di Sinistri influenti sul Malus. Ovvero in assenza di Sinistri influenti sul Malus l'attuale classe CU viene decurtata di una classe, con il massimo

Tab. 4 - Tabella delle regole evolutive della classe CU

Coefficienti	CU di provenienza	CU di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 o più sin
88,00	1	1	3	6	9	12
100,00	2	1	4	7	10	13
108,00	3	2	5	8	11	14
110,00	4	3	6	9	12	15
113,00	5	4	7	10	13	16
117,00	6	5	8	11	14	17
121,00	7	6	9	12	15	18
126,00	8	7	10	13	16	18
128,00	9	8	11	14	17	18
132,00	10	9	12	15	18	18
137,00	11	10	13	16	18	18
144,00	12	11	14	17	18	18
170,00	13	12	15	18	18	18
198,00	14	13	16	18	18	18
223,00	15	14	17	18	18	18
292,00	16	15	18	18	18	18
326,00	17	16	18	18	18	18
428,00	18	17	18	18	18	18

della classe 1. Nel caso di un Sinistro influente sul Malus pagato nel corso del periodo di osservazione si aggiungeranno 2 classi. A partire dal secondo Sinistro influente sul malus in poi, saranno aggiunte ulteriori 3 classi.

ART. 24 Classe di merito interna

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe Admiral che si articola in 36 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti. Il calcolo della classe interna viene effettuato a partire dalla classe CU e dall'Anzianità di Patente del conducente principale secondo il seguente algoritmo:

Classe Admiral = Massimo{-5; CU assegnazione - Massimo[(Anzianità di Patente Conducente principale-13);0]}

Ovvero per calcolare la classe Admiral bisognerà:

1. Calcolare la differenza tra gli anni di possesso della patente del conducente principale e 13
2. Prendere in considerazione il valore più alto tra il risultato dell'operazione precedente e 0 (zero)
3. Calcolare la differenza tra la CU di assegnazione e il valore individuato al punto 2
4. Prendere il valore più alto tra -5 e il valore individuato al punto 3

Esempio:

CU di assegnazione = 5

Anzianità di patente del conducente principale = 15 anni
1. 15-13=2

2. Massimo tra 2 e 0 = 2

3. $5-2=3$

4. Massimo tra -5 e 3 = 3

La Classe Admiral sarà la 3.

La classe CU sarà individuata in base alle regole previste dalla normativa vigente.

Per quanto concerne invece le regole evolutive della classe interna si confermano le regole già in essere per la classe CU ovvero la classe Admiral si decurta di una classe in assenza di Sinistri che influiscano sul Malus.

Nel caso invece, dello scatto di un Malus la classe Admiral sarà incrementata di 2 e di 3 a partire dal se-

condo scatto di malus in poi. *Vedasi la tabella 5 delle regole evolutive della classe Admiral.*

PARTE 3 – DEI SINISTRI

ART. 25 Comportamento da tenere in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;
- le modalità dell'evento;
- i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente;
- copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente;
- nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.

Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, la Compagnia richiederà al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. La Compagnia, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art. 135 Codice delle Assicurazioni), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale del conducente che si trovava alla guida al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso. L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile o il diritto di Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 144 del Codice delle Assicurazioni)

ART. 26 Procedure di Risarcimento

Art. 26.1 Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Si tratta di una procedura in base alla quale la Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile, i danni subiti in caso di Sinistro con le seguenti caratteristiche:

- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non

Tab. 5 - Tabella delle regole evolutive della classe Admiral

Coefficienti	Classe Interna Admiral	Classe Admiral di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 o più sin
95,00	-10	-10	-8	-5	-2	1
95,50	-9	-10	-7	-4	-1	2
96,00	-8	-9	-6	-3	0	3
96,50	-7	-8	-5	-2	1	4
97,00	-6	-7	-4	-1	2	5
97,50	-5	-6	-3	0	3	6
98,00	-4	-5	-2	1	4	7
98,50	-3	-4	-1	2	5	8
99,00	-2	-3	0	3	6	9
99,50	-1	-2	1	4	7	10
100,00	0	-1	2	5	8	11
100,00	1	0	3	6	9	12
100,00	2	1	4	7	10	13
100,00	3	2	5	8	11	14
100,00	4	3	6	9	12	15
100,00	5	4	7	10	13	16
100,00	6	5	8	11	14	17
100,00	7	6	9	12	15	18
100,00	8	7	10	13	16	19
100,00	9	8	11	14	17	20
100,00	10	9	12	15	18	21
100,00	11	10	13	16	19	22
100,00	12	11	14	17	20	23
100,00	13	12	15	18	21	24
100,00	14	13	16	19	22	25
100,00	15	14	17	20	23	25
100,00	16	15	18	21	24	25
100,00	17	16	19	22	25	25
100,00	18	17	20	23	25	25
100,00	19	18	21	24	25	25
100,00	20	19	22	25	25	25
100,00	21	20	23	25	25	25
100,00	22	21	24	25	25	25
100,00	23	22	25	25	25	25
100,00	24	23	25	25	25	25
100,00	25	24	25	25	25	25

coinvolga più di 2 veicoli sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati ai sensi del DPR 153/2006;

- non deve aver causato lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il Sinistro deve accadere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con compagnie aventi sede legale in Italia.

Qualora la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona (art. 9 DPR 18 luglio 2006, n. 254).

Nel caso non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, troverà applicazione la procedura di Risarcimento ordinaria.

ART. 26.2 Procedura di Risarcimento ordinaria (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte.

ART. 26.3 Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato"

Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni). In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

ART. 27 Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o

le cose;

- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del Sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. Qualora il Contraente dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio. **Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento o all'indennizzo è di 2 anni.**

Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile si interrompe in caso di notificazione della denuncia di Sinistro da parte del Contraente, in caso di richiesta di risarcimento del danno o di una loro reiterazione.

ART. 28 Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri interamente definiti nel periodo di osservazione trascorso. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Assistenza Sinistri che provvederà:

- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia;
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà, altresì, essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma;

telefono:06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

ART. 29 Fondo di garanzia per le vittime della strada

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

ART. 30 Incidenti stradali con Controparti estere

Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**. Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, **egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), **è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo: ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati**. Ogni altra informazione utile è reperibile sul sito internet dell'[ISVAP](http://www.isvap.it): www.isvap.it

ART. 31 Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

ART. 31.1 Procedura di Conciliazione

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (D. Lgs. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"). Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi. Il termine decorre dalla data di de-

posito della domanda di mediazione. La Compagnia si riserva la facoltà di proporre al cliente un organismo di conciliazione convenzionato.

ART. 32 Accesso agli atti della Compagnia

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

SEZIONE III

GARANZIE INCENDIO E FURTO, COLLISIONE E KASKO

PARTE 1 – DELLE COPERTURE OFFERTE

Le garanzie della presente sezione sono operanti se croceseguate sul Contratto di Assicurazione, con premio valorizzato e con i limiti di Scoperto, Minimo o Franchigia indicati nel Contratto stesso.

ART. 33 Incendio e Furto

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti:

- **da incendio azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;**
- **da furto (consumato o tentato) e rapina.**
- **da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.**

La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.

Qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri soggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50% con un minimo di € 5.000,00. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.

ART. 34 Collisione (detta anche Mini Kasko).

La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati

(ovvero targati) anche se in sosta. Sono compresi gli accessori di serie e gli optional se ricompresi nel valore del veicolo riportato in Polizza.

ART. 35 Kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 36.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie, la copertura è operante anche in caso di Sinistri avvenuti in conseguenza di caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.

ART. 36 Esclusioni

ART. 36.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa.

ART. 36.2 Esclusioni valide solo per garanzia Incendio e Furto

La garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna del set completo delle chiavi di accensione alla Compagnia in seguito al verificarsi del Sinistro; altresì non opera nel caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

ART. 36.3 Esclusioni valide solo per le garanzie Collisione e Kasko

Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko, sono esclusi i danni:

- a) occorsi quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

- b) occorsi quando il veicolo è guidato da un conducente non abilitato o in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
- c) avvenuti quando alla guida del veicolo si trovi un soggetto non legittimato in base a quanto previsto in Polizza nella sezione relativa ai conducenti;
- d) conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta, circolazione fuori dai tracciati stradali;
- e) causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
- f) causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
- g) ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente e derivanti da usura;
- h) successivi a furto o rapina;
- i) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo: del Contraente dell'Assicurato; dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato. Qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

ART. 37 Valore del Veicolo, Accessori ed Optional

Il valore del veicolo, altresì indicato in Polizza come capitale assicurato è quello riportato sulla Polizza. È determinato dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o Dueruote o, in mancanza dal corrente mercato dell'usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli optional se presenti. Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia. Gli accessori di serie, invece sono sempre compresi in quanto si tratta di installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonoaudiovisivi e gli Airbags di serie.

PARTE 2 – DEI SINISTRI

ART. 38 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare:

- in caso di furto o rapina: originale o copia autentica

della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana;

- in caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di copertura "kasko": denuncia sottoscritta, anche in carta semplice, completa di tutti gli elementi utili alla corretta registrazione (testimoni, intervento delle autorità e riferimento della società che ha effettuato il soccorso);
- in caso di collisione: Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente ("Modulo CAI") con l'indicazione di tutti gli elementi identificativi del veicolo di controparte.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 39 Determinazione dei danni indennizzabili

In linea generale, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si precisa, altresì, che per danno totale si intende il caso in cui il valore del danno raggiunga o superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile, previa consegna della copia della fattura d'acquisto, esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 40 Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro le cose assicurate risultano avere un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del precedente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 41 Deroga all'applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo:

- a) in caso di danno totale, se il Sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- b) in caso di danno parziale, se il Sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria è esclusa).

La Compagnia si riserva la facoltà di integrare la docu-

mentazione di cui sopra alla luce di eventuali interventi normativi o di particolari esigenze di carattere tecnico. Inoltre, in tutti i casi in cui siano prestate garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la perizia del veicolo ed ogni altro ulteriore documento che si ritenga necessario. Si precisa, infine, che è una facoltà della Compagnia accettare l'autocertificazione. (FINE)

Tab. 6 - Tabella delle regole di assegnazione della classe CU per i veicoli che ne sono sprovvisti (ex allegato 2 Regolamento Isvap 4/2006)

	Assicurato da almeno 5 anni	Assicurato da almeno 4 anni	Assicurato da almeno 3 anni	Assicurato da almeno 2 anni	Assicurato da almeno 1 anno
0 sinistri	9	10	11	12	13
1 sinistro	12	13	14	15	16
2 sinistri nella stessa annualità	14	15	16	17	18
2 sinistri in due annualità diverse	15	16	17	18	-
3 sinistri nella stessa annualità	16	17	18	18	18
3 sinistri in due annualità diverse	17	18	18	18	-
3 sinistri in tre annualità diverse	18	18	18	-	-
4 o più sinistri	18	18	18	18	18

N.B. Per Sinistri si intende ogni Sinistro pagato anche parzialmente con Responsabilità principale."

Appendice “A” (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)

In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

PROVENIENZA ASSICURATIVA	DOCUMENTI DA INVIARE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con polizza scaduta da meno di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con polizza scaduta da più di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti. Dichiarazione di mancata circolazione.	18
Veicolo di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A.	Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo oggetto di contratto ceduto.	Copia dell'appendice di cessione del contratto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo già assicurato presso Compagnia estera.	Dichiarazione della Compagnia estera con indicazione del numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa.	Classe risultante dalla dichiarazione dell'assicuratore estero in base alla tabella 6. In assenza di dichiarazione classe 14.
Veicolo di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A. con riconoscimento classe di precedente veicolo cessato.	Documentazione comprovante l'avvenuta cessazione del rischio. Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio.
Agevolazione per ulteriore veicolo ex legge 40/2007 (C.d. Decreto Bersani).	Copia della fattura di acquisto. Stato di famiglia (se l'ulteriore veicolo è intestato ad un familiare dello stesso nucleo familiare).	Classe risultante dall'attestato di rischio del veicolo già assicurato e che cede il beneficio.
Veicolo riscattato in seguito a full leasing o leasing operativo.	Attestato di rischio o dichiarazione del precedente assicuratore. Documentazione comprovante il riscatto del leasing.	Classe risultante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione del precedente assicuratore.
Veicolo proveniente da polizza temporanea.	Copia della polizza temporanea.	Classe risultante dalla polizza temporanea, in assenza classe 14.
Recesso per ripensamento.	Attestato di rischio o dichiarazione del precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione del precedente assicuratore.
Risoluzione consensuale.	Attestato di rischio o dichiarazione del precedente assicuratore attestante l'esercizio della risoluzione consensuale.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione del precedente assicuratore.
Veicolo assicurato con Compagnia cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.	- Se è stata completata l'annualità assicurativa: copia della raccomandata con cui è fatta richiesta dell'attestato di rischio alla Compagnia o al Commissario liquidatore; autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione. Se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione.	Classe risultante dalla dichiarazione.

Appendice n° 2 – Integra il Fascicolo Admiral Auto

CONDIZIONI VALIDE PER POLIZZE CON DISPOSITIVO SATELLITARE

Valide dal 26/09/2013

Dispositivo satellitare

La Compagnia prevede l'offerta di un dispositivo satellitare che soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge e con le modalità previste dalle norme vigenti ed ha affidato la gestione della raccolta ed elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici alla Società Partner.

A prescindere dalla modalità di offerta (comodato d'uso o altre) l'Assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili presso il sito internet di ConTe.it e sulla propria area personale.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del Dispositivo Satellitare s'impegna a:

1) fare installare ed attivare il Dispositivo Satellitare presso un installatore convenzionato entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto di assicurazione; o a provvedere in autonomia all'installazione in caso di dispositivo autoinstallante, nel medesimo termine.

2) avvisare immediatamente il Servizio Clienti della Compagnia e l'installatore, qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili e improvvise osservare la data stabilita per le operazioni d'installazione e attivazione, e a fissare un nuovo appuntamento. Non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe.

L'inosservanza del termine comporta la perdita della tariffa e dei servizi del Dispositivo Satellitare;

Al fine di garantire la continuità del servizio connesso con la tariffa assicurativa, l'Assicurato si impegna altresì a :

3) comunicare tempestivamente all'Impresa variazioni d'indirizzo e numero telefonico ai fini della reperibilità in caso di incidente;

4) traslocare il Dispositivo Satellitare sul nuovo veicolo in caso di sostituzione di quello precedentemente assicurato e in caso di dispositivo non autoinstallante, a fissare autonomamente l'appuntamento con l'installatore convenzionato prescelto per le operazioni di reinstallazione e attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del nuovo contratto, oppure a comunicare immediatamente all'Impresa che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi della Società Partner;

5) disinstallare/fare disinstallare il Dispositivo Satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con l'installatore prescelto all'atto della sottoscrizione della polizza;

6) in caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo, segnalato dal Servizio Clienti della Società Partner, a recarsi dall'installatore convenzionato per la verifica e manutenzione del sistema entro la data prefissata dal Servizio Clienti della società Partner che lo informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri

mezzi telematici; in caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, ad avvisare il Servizio Clienti e a fissare il nuovo appuntamento con l'installatore;

7) informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del Dispositivo Satellitare a bordo e dell'esistenza del contratto di abbonamento con la Società Partner; se il Contraente cessionario non intende subentrare né nel comodato né nel contratto di abbonamento, il cedente dovrà provvedere per la disinstallazione del Dispositivo Satellitare dal veicolo assicurato, anche fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, dandone comunicazione all'Impresa;

8) pagare la differenza di premio tra la tariffa del Dispositivo Satellitare e la tariffa che sarebbe applicata al contratto senza il Dispositivo Satellitare se rinuncia ai servizi della società Partner;

9) recarsi da un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento del Dispositivo Satellitare, dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sull'auto svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, dopo un sinistro o un furto o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti o danneggiamenti al Dispositivo Satellitare o alla sua installazione, a seguito dell'avvenuta comunicazione di anomalia segnalata dal Servizio Clienti della Società Partner mediante lettera o altri mezzi telematici.

Obblighi della Compagnia

Se l'Assicurato ha rispettato tutte le condizioni di cui alla lettera a), l'Impresa s'impegna:

1. Solo in caso di dispositivo satellitare classic, in caso di furto totale a non applicare eventuali franchigie, minimi e scoperti pattuiti in polizza per la garanzia Incendio e Furto.
2. In caso di sinistro, prima dell'attivazione del Dispositivo Satellitare, o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Dispositivo Satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso, a non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla differenza di premio di cui al punto 8), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo previsti dal contratto di assicurazione. Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo, è sospesa anche l'erogazione dei servizi che saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza stessa.

Diritti dell'Assicurato

In caso di sinistro RCA, il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal Dispositivo Satellitare.

Casi di risoluzione della clausola

La clausola deve considerarsi consensualmente risolta nei casi di:

- rinuncia del Contraente ai Servizi della Società Partner;
- rinuncia del Contraente cessionario ai servizi della Società Partner;
- mancata osservanza dei termini fissati per l'installazione/attivazione e verifica in caso di guasto o malfunzionamento del Dispositivo Satellitare. In tali ipotesi l'Assicurato dovrà pagare all'impresa la somma pari alla differenza fra la Tariffa Dispositivo Satellitare e la Tariffa che sarebbe normalmente prevista per il contratto senza Dispositivo Satellitare limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;

- inadempimento degli obblighi di cui all'art. a) punti 1), 2), 4) e 6) in tali ipotesi:
 - a) il Contraente dovrà pagare all'Impresa la somma pari alla differenza fra la Tariffa che sarebbe normalmente prevista per il contratto senza Dispositivo Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
 - a. qualora accada un sinistro nel periodo antecedente alla reintegrazione del premio, in deroga a quanto stabilito in polizza, sarà applicata una penale di 5.000 Euro;
- b) nel solo caso di Furto Totale o Rapina del veicolo antecedente la reintegrazione del premio, in deroga a quanto stabilito in polizza, sarà decurtata una franchigia fissa pari al 50% del valore del danno

SPESE PER IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE

Se l'assicurato è impossibilitato a restituire il Dispositivo Satellitare alla Società Partner perché distrutto, danneggiato o perduto, l'Impresa si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente la Società Partner per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del veicolo e Dispositivo Satellitare a seguito di incidente e/o incendio;
- b) furto del solo Dispositivo Satellitare;
- c) asportazione del Dispositivo Satellitare a seguito di furto del veicolo con ritrovamento dello stesso.
- d) riparazioni del Dispositivo Satellitare a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- e) installazione di un nuovo Dispositivo Satellitare sul veicolo assicurato, o su altro veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a), b), c).

Altre Informazioni

Tutte le informazioni relative ai dati raccolti ed utilizzati sono disponibili sulle Condizioni di abbonamento ai servizi della società Partner disponibili sul sito internet www.conte.it.



CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMATICS ITALIA

Ed. 09/2013

VALIDE SOLO PER POLIZZE CON DISPOSITIVO SATELLITARE



DEFINIZIONI

“Accelerometro”: dispositivo elettronico collegato al Contatore Satellitare che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato;

“Admiral Insurance Company Limited” (per brevità solo **“AICL”**) impresa di assicurazione con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc – Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n°04080051 – P. IVA GB742200676 – Capitale Sociale 18.300.000€ – La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l’operato, con n°219824. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00891.

“Allarme crash”: invio della segnalazione di crash alla Società di assistenza incaricata dalla Compagnia che presta la garanzia assistenza stradale; da **“Canone”**: Il canone rappresenta il corrispettivo per l’abbonamento ai servizi offerti da OCTO Telematics Italia S.r.l. ed è corrisposto alla Società da Admiral Insurance Company Limited;

“Centro Servizi Octo Telematics”: (per brevità solo **Centro Servizi**): l’insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal Dispositivo satellitare installato sul veicolo;

“Cliente”: chi si avvale dei servizi;

“Comodato”: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;

“Contatore satellitare”: (di seguito denominato **Dispositivo Satellitare**) dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494; a seconda delle caratteristiche tecniche il dispositivo viene identificato in Light e Classic;

“Contraente”: chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi;

“Contratto di abbonamento ai Servizi”: (per brevità solo **“Contratto”**): è il documento sottoscritto fra le parti che prova l’adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali;

“Contratto accessorio”: è il Contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali e causalmente collegato al contratto assicurativo;

“Costellazione GPS”: l’insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d’America in orbita intorno alla terra;

“Crash”: Incidente medio-grave, i cui valori delle decelerazioni/accelerazioni permangono per un sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g (1 g corrisponde a $9,8 \text{ m/s}^2$) per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo; tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso.

“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;

“Incidente”: evento connesso con la circolazione stradale del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;

“Installatore convenzionato”: installatore scelto dal Cliente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario;

“Mini Crash”: sollecitazione sul veicolo i cui valori delle decelerazioni/accelerazioni sono compresi fra 1 e 2g per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo; E’ possibile che i valori di picco superino le soglie previste per i crash, ma la loro durata non sia sufficiente per classificarli tali. Tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso.

“Rapina”: è il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

“Sala Operativa di primo livello”: la struttura della Società attraverso la quale viene erogato il servizio di primo contatto al Cliente per l’eventuale inoltro alla Società di assistenza della segnalazione;

“Sala Operativa di Sicurezza”: la struttura della Società attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell’art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società;

“SIM Card GSM o GSM-GPRS”: scheda di abbonamento telefonico, inserita all’interno del Dispositivo Satellitare, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi;

“Sinistro”: evento causa del danno;

“Società”: la OCTO Telematics Italia S.r.l. Società a Socio unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A., con sede legale in Roma in Via V. Lamaro, 51;

“Società di assistenza”: la società incaricata dalla Compagnia che presta la garanzia assistenza stradale;



“Veicolo”: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto, regolato dalle presenti condizioni generali, ha per oggetto la concessione in comodato gratuito del Dispositivo Satellitare, l’installazione dello stesso e l’erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi, purché espressamente richiamati sul frontespizio del contratto.

ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO, DURATA E CANONE

Il contratto è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione RCA e ne ha natura accessoria nonché medesima durata. Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto da Admiral Insurance Company Limited alla Società. In nessun caso i servizi erogati dalla Società costituiscono copertura assicurativa e/o obbligazioni di risultato.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA’ DI EROGAZIONE

Condizioni per l’erogazione dei servizi del presente contratto sono l’installazione e attivazione del Dispositivo Satellitare a bordo del veicolo e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7.

Entro due ore dall’attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse oppure se sul Contratto non è indicato un numero di telefono cellulare, il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Società al numero verde **800-746688**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il Contraente firmando il contratto:

- acconsente all’attivazione del Dispositivo Satellitare e rende possibile l’erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso gli Istituti di Vigilanza competenti e convenzionati con la Società per la gestione operativa in caso di furto totale e rapina;
- autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente alla Società di Assistenza incaricata da Admiral Insurance Company Limited di gestire il servizio di Soccorso stradale.

3.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati

Il Dispositivo Satellitare, installato sul veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:

- Tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON);
- Km percorsi;
- Accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio decorre contestualmente all’attivazione del Dispositivo Satellitare.

I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria (fascia diurna: dalle 6 alle 24; fascia notturna: dalle 0 alle 6) per Provincia e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada).

Salvo il caso di sinistro ai termini di polizza o di crash/mini-crash rilevato dal Dispositivo Satellitare, Admiral Insurance Company Limited non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l’accelerazione/decelerazione rilevata.

La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg. se la stessa risulta inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società sia dal Contraente che da Admiral Insurance Company Limited.

Pertanto, a seguito dell’installazione ed attivazione del Dispositivo Satellitare, il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la USER NAME e PASSWORD che potrà personalizzare attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società.



La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo continuerà anche in caso di sospensione del contratto assicurativo, sino allo smontaggio del Dispositivo Satellitare.

3.2 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza che eroga il servizio in caso di incidente stradale

Il Servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione del Dispositivo Satellitare.

In caso di rilevazione di un crash (incidente a quadro veicolo acceso) uguale o superiore a 2,5g per le autovetture/autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Sala Operativa di primo livello che provvederà a contattare il Cliente ai numeri di telefonia mobile indicati nel Contratto di abbonamento per identificarlo e verificare la necessità di assistenza stradale. Qualora il Cliente confermi il sinistro e/o una situazione di necessità, la Sala Operativa di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del veicolo ove rilevata, alla Società di Assistenza che eroga il servizio di assistenza secondo le modalità dettagliate all'interno della polizza assicurativa collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con Admiral Insurance Company Limited e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

In caso di mancato contatto con il Cliente, ovvero qualora non venga confermata dal Cliente la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di intervento, il Centro Servizi della Società provvede alla chiusura della segnalazione senza intraprendere alcuna ulteriore azione.

L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione del Dispositivo Satellitare e nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

3.3 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (solo per dispositivi nella configurazione Classic)

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione del Dispositivo Satellitare ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Cliente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dalla Società (dall'Italia: numero Verde 800-662424; dall'estero: Numero +39 05221845902), inviando appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

Al Cliente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti.

Qualora, le stesse, ritrovino il veicolo, sarà cura della sala operativa di sicurezza darne comunicazione al Cliente. Il Cliente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto, per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Cliente e la Società potrà addebitargli le spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio è sospesa nel caso di sospensione del contratto assicurativo.

ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

ART. 5 - INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SATELLITARE

➤ Dispositivo satellitare Light

Il Dispositivo satellitare nella versione Light è un dispositivo autoinstallante e, pertanto, il Cliente potrà provvedere autonomamente e direttamente all'installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della stessa, con l'onere di seguire le istruzioni contenute all'interno della confezione.

In ogni caso, per una corretta erogazione dei servizi, il Cliente è tenuto ad installare - sul veicolo indicato nel contratto di abbonamento - esclusivamente il dispositivo ritirato dall'installatore e contraddistinto dal numero IMEI riportato sul contratto stesso.

Qualora il Cliente decida di ricorrere all'operato di un installatore convenzionato per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione del Dispositivo satellitare, questi sarà tenuto, a fissare



autonomamente l'appuntamento e le relative spese saranno a suo carico, da corrispondere all'installatore stesso, ed ammontano a:

- € 10,00 (Iva esclusa) per l'installazione del Dispositivo satellitare;
- € 10,00 (Iva esclusa) per la disinstallazione del Dispositivo satellitare;
- € 15,00 (Iva esclusa) per la disinstallazione del Dispositivo satellitare e conseguente reinstallazione su un altro veicolo.

Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo satellitare in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente.

➤ **Dispositivo satellitare Classic**

Il Cliente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o re installazione del Dispositivo Satellitare è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato.

Le spese relative alla prima installazione del Dispositivo Satellitare sono a carico della Società.

Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, l'installazione di un nuovo Dispositivo Satellitare su un altro veicolo è considerata come una prima installazione e quindi anch'essa a carico della Società.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti condizioni generali, Le spese relative alla disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, o alla disinstallazione per sostituzione del veicolo e conseguente reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico di Admiral Insurance Company Limited.

Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo Satellitare in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente;

Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell'installatore; qualora il Cliente chieda all'installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordare di volta in volta con quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, il Dispositivo Satellitare viene custodito presso l'Installatore Convenzionato nelle modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: il Dispositivo Satellitare viene conservato fino al momento della reinstallazione;
- annullamento della polizza assicurativa: il Dispositivo Satellitare, viene conservato fino al ritiro da parte della Società;
- cessione del contratto assicurativo qualora il cessionario non intenda subentrare nel presente contratto: il Dispositivo Satellitare viene conservato fino al ritiro da parte della Società.

Qualora il Cliente non provveda, nei casi previsti, alla disinstallazione del Dispositivo Satellitare o al pagamento degli importi di cui al punto successivo per la mancata restituzione, la reinstallazione su altro veicolo non viene considerata prima installazione e le relative spese, che ammontano a **85,00 Euro più IVA** sono a carico del Contraente.

ART. 6 RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO SATELLITARE (solo per Dispositivo Satellitare in Comodato)

Fatta eccezione nel caso di furto del veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione del Dispositivo Satellitare.

Nel caso di sostituzione o annullamento del contratto assicurativo per vendita/demolizione/distruzione/esportazione all'estero del veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall'evento dovrà provvedere a far disinstallare ed a restituire il Dispositivo Satellitare in buono stato di funzionamento.

Qualora ciò non avvenga il Contraente dovrà rimborsare alla Società, a titolo di risarcimento danni, l'importo di:

- € 150,00 per Dispositivo satellitare nella versione "Light";
- € 200,00 per Dispositivo satellitare nella versione "Classic"

Gli importi suindicati rappresentano la stima del valore Dispositivo Satellitare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c..

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del Dispositivo Satellitare può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (art. 646 c.p.).



Non è dovuta dal Contraente alcuna somma – che resta a carico della Società - nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta, nei casi di restituzione del Dispositivo satellitare non funzionante in seguito ai predetti eventi nonché in caso di furto del Dispositivo satellitare o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione del Dispositivo satellitare.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra Admiral Insurance Company Limited e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni, fino alla scadenza del presente contratto di abbonamento.

ART. 7 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE ED OPERATIVITA' DEI SERVIZI

Premessa

Il Dispositivo Satellitare, fermo quanto riportato ai successivi punti 7.1 e 7.2, una volta installato ed attivato:

- a) registra e trasmette i dati comportamentali relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- b) registra e trasmette i dati di eventuali crash o mini-crash;
- c) permette al Centro Servizi della Società di inoltrare una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza, incaricata da Admiral Insurance Company Limited di gestire il servizio di Soccorso stradale;
- d) consente le operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalato dal Cliente (solo per dispositivi nella configurazione Classic).

7.1 Condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo Satellitare

Le condizioni principali per il corretto funzionamento del Dispositivo Satellitare sono:

- corretta installazione del Dispositivo Satellitare in autonomia (Light) oppure presso un installatore convenzionato (Classic), il quale risponderà direttamente nei confronti del Cliente della installazione a regola d'arte del Dispositivo Satellitare nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni (*il Cliente o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione*);
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- l'aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla stessa Società;
- la presenza di segnale GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

7.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

L'operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione del Dispositivo Satellitare ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare a Admiral Insurance Company Limited ed alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento del Dispositivo Satellitare, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato. Il Contraente, tuttavia, ha la facoltà di recedere in anticipo dal contratto qualora la



Società non provveda alla soluzione dei difetti entro 10 giorni lavorativi dalla presa visione del guasto;

- Relativamente al Dispositivo satellitare Classic il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sul Dispositivo Satellitare e le sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed all' Admiral Insurance Company Limited;
- il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento del Dispositivo Satellitare dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Dispositivo Satellitare o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;
- in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio del Dispositivo Satellitare, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Cliente di contattare il numero verde **800-662424** oppure **800-746688** per l'inserimento in manutenzione del Dispositivo Satellitare. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativo il Dispositivo Satellitare, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.

ART. 8 – RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 7, resta fra le parti inteso che, in nessun caso, la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS
- danni causati al Dispositivo Satellitare da terzi non autorizzati
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del Dispositivo Satellitare
- per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;

Inoltre la Società si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo:

- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di vendita del veicolo a terzi che comporti anche la cessione del contratto assicurativo, il Contraente dovrà informare il cessionario della presenza del Dispositivo Satellitare sul veicolo.

Qualora il cessionario decida di mantenere il Dispositivo Satellitare e subentrare nel presente contratto, Admiral Insurance Company Limited procederà alle necessarie modifiche contrattuali; diversamente e limitatamente al caso di Dispositivo Satellitare in comodato, il cedente è obbligato a farlo disinstallare ed a lasciarla in deposito presso l'installatore convenzionato che ha effettuato l'operazione.

Qualora la disinstallazione non avvenga, il Contraente dovrà corrispondere la somma di cui all'art.6.

ART. 10 – RECESSO

Il Contraente può recedere dal presente contratto senza alcuna penalità, inviando una lettera raccomandata A.R. alla sede legale della Società entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

ART. 11 - FORO

Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l'applicazione della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 – RECLAMI

Per eventuali Reclami il Contraente può scrivere a :



OCTO Telematics Italia S.r.l. - Via V. Lamaro 51 - 00173 Roma – Fax 199-119933 - e-mail:
reclami@octotelematics.com oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde **800-746688**.

Octo Telematics Italia S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Fabio Sbianchi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Sbianchi', written over a horizontal line.

OCTO Telematics Italia S.r.l.

Cap. Sociale € 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I. V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM - 1186572

Società a Socio unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Contraente che si avvale dei Servizi previsti dal presente contratto di abbonamento stipulato con OCTO Telematics Italia prende atto che i suoi dati personali sono trattati, in via autonoma tra di loro, dai seguenti titolari:

- OCTO Telematics Italia S.r.l. con sede in Roma, via V. Lamaro 51;
- Admiral Insurance Company Limited con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ;

Nel seguito è riportata l'informativa predisposta da OCTO Telematics Italia S.r.l. in conformità all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa, per ciò che le si riferisce, anche nell'interesse di Admiral Insurance Company Limited che resta comunque esonerata da ogni responsabilità relativamente alla presente informativa, che è e resta predisposta e fornita da OCTO Telematics Italia s.r.l..

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

OCTO Telematics Italia tratterà dati personali, non sensibili, forniti dal Contraente o da Admiral Insurance Company Limited (es.: dati anagrafici propri e della persona da contattare, dati veicolo, dati di polizza) o altrimenti rilevati dal Dispositivo Satellitare (dati relativi ai movimenti e alla localizzazione del mezzo, es. ubicazione, percorrenze, ecc.).

Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali (erogazione servizi, assistenza tecnica e logistica) e degli obblighi previsti dalla legge.

Inoltre i dati potranno essere resi anonimi per ogni altro uso.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Conferimento dei dati

Tutti i dati su indicati sono necessari per il regolare adempimento del contratto e il relativo conferimento è necessario per l'erogazione dei servizi. A tal riguardo si precisa che il mancato conferimento, l'impossibilità di acquisire o anche la successiva richiesta di cancellazione - ove legalmente ammessa - dei dati necessari all'esecuzione del contratto, comporteranno l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

Comunicazione, diffusione e conoscenza dei dati

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il titolare nell'erogazione del servizio si potrà avvalere di aziende esterne alle quali demandare la gestione dei dati del traffico oggetto del contratto; tali soggetti operano in qualità di responsabili ai sensi dell'art. 29 del codice.

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, gli installatori, Società di Assistenza stradale, Istituti di vigilanza).
- ad altre società di servizi alle quali demandare, in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati del traffico oggetto del contratto;
- a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la propria organizzazione;
- con riferimento ai dati registrati dal dispositivo relativi al monitoraggio del veicolo, a Admiral Insurance Company Limited, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati.

I dati comunicati o ai quali Admiral Insurance Company Limited ha accesso sono esclusivamente:

- le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana e per provincia;
- ulteriori parametri di guida (ad es.: velocità, accelerazioni e frenate brusche, cambi di direzione improvvisi)



utili all'Impresa per la valutazione dello stile di guida del Contraente;

- la rilevazione delle decelerazioni del veicolo ("crash o mini-crash") - uguali o superiori alla soglia di 0,3g (1g corrisponde a $9,8 \text{ m/s}^2$) con segnalazione in tempo reale alla centrale operativa della Società di Assistenza degli impatti medio-gravi uguali o superiori a 2,5 g per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo.

In caso di sinistro a termini di polizza o di Crash rilevato dal Contatore satellitare, Admiral Insurance Company Limited avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati da OCTO Telematics Italia al momento dell'evento con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta danni dell'evento stesso. Limitatamente al caso di furto o rapina, Admiral Insurance Company Limited potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 precedenti l'ultima trasmissione dei dati relative alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato per esteso nel seguito, contattando il titolare o il responsabile del trattamento secondo le indicazioni e le modalità specificate negli artt. 8 e 9 del citato decreto:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, nonché dei responsabili e del rappresentante se designati ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Titolarietà

Per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al **Titolare del trattamento** OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede legale in via V. Lamaro 51, 00173 Roma, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili nominati sono conoscibili contattando la segreteria di Direzione all'indirizzo di Roma in precedenza indicato, Tel. 06/7265341 - Fax 06/72901453; o tramite la casella di posta elettronica privacy@octotelematics.com.

A seguito della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi di Octo Telematics Italia s.p.a., titolari autonomi del trattamento dei Suoi dati saranno anche Admiral Insurance Company Limited con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ, quale



compagnia assicuratrice, ed EUI Limited, intermediario assicurativo e rappresentante per la gestione dei sinistri di AICL in Italia, con sede secondaria in Italia, Roma, Via della Bufalotta 374, ognuno per la parte di sua competenza. Per informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali, può inviare una e-mail all'indirizzo privacy@conte.it.

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione per i danni connessi alle garanzie Cristalli, Eventi Speciali, Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione gennaio 2012

Appendice n.1 Fascicolo Informativo ALA per i danni connessi alle garanzie Cristalli, Eventi Speciali e Assistenza mod. ALA02X Ed. 01/2012

AVVERTENZA: la presente appendice forma parte integrante del contratto.

ART. 14 Garanzia Cristalli

L'articolo si intende **integralmente sostituito** dall'articolo seguente:

“La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

La garanzia non comprende i vetri dei gruppi ottici, i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi, nonché le rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli.

Qualora l'assicurato si rivolga, per la sostituzione o la riparazione del danno, ad un Centro Convenzionato con la Compagnia, il massimale si intende elevato ad Euro 500,00 comprendendo inoltre i danni conseguenti a rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli.

Il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo verrà assolto direttamente dalla Compagnia entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza e/o franchigia.

La denuncia di sinistro verrà raccolta direttamente dal centro Convenzionato stesso.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa e opera con le seguenti franchigie:

- € 150,00 nel caso di sostituzione o riparazione del cristallo presso un centro non convenzionato con la Compagnia.
- € 100,00 nel caso di sostituzione del cristallo presso un Centro Convenzionato con la Compagnia.
- Nessuna franchigia nel caso di riparazione del cristallo presso un Centro Convenzionato con la Compagnia.”

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Contratto di assicurazione per i danni connessi alle garanzie

- Cristalli, Eventi Speciali, Assistenza -

Regolamento ISVAP n. 35 del 26/5/2010.

Edizione gennaio 2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo e non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione della polizza.

Tutte le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, riverse, sono illustrate con caratteri grafici di particolare evidenza al fine di richiamare l'attenzione del lettore e garantire la massima trasparenza.

Ai sensi dell'art. 67-septies del codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni generali

Ala Assicurazioni Spa (Società per azioni, di seguito Società) Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001, è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n°179 del 2 agosto 1993. Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.

Sede Legale e Direzione Generale in:
Via Porro Lambertenghi n°7
20159 MILANO – ITALIA
Tel. (+39) 02.582.801
Fax (+39) 02.690.05732
sito internet: www.ala-assicurazioni.it
e-mail: info@ala-assicurazioni.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI ALA ASSICURAZIONI SPA	BILANCIO APPROVATO ESERCIZIO 2010
Patrimonio Netto	Euro 16.019.612
Capitale Sociale	Euro 15.450.000 (i.v.)
Totale Riserve Patrimoniali	Euro 9.565.722
Indice di solvibilità riferito alla Gestione Danni Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.	2,86%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: NO TACITO RINNOVO

Salvo diversa pattuizione, il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cessa alla sua naturale scadenza e non troverà applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901 cc. (Art. 3 "Durata del Contratto" delle condizioni di assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte

Il prodotto offre una copertura:

- per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
 - a) **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nonché atti di vandalismo;
 - b) **eventi naturali**, quali temeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno nonché grandine.
- per i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi;
- al seguito del verificarsi di un sinistro o di un guasto (ove specificato) un pacchetto di prestazioni di Assistenza; l'Assicurato può scegliere tra tre forme di Assistenza: Forma Service, Forma Normal e Forma Plus;

Si rinvia al disposto degli articoli **Art. 13 "Garanzia Eventi Speciali"**; **Art. 14 "Garanzia Cristalli"**; **Art. 24 "Rischi assicurati"** delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: ESCLUSIONI

Sono previste particolari fattispecie il cui verificarsi determina la non operatività totale o parziale della copertura (Art. 15 "Esclusioni"; Art. 25 "Esclusioni valide per tutte le forme"; delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA: SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA

Sono altresì previsti dei casi per i quali la copertura si intende sospesa o annullata (Art. 1 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” Art. 3 “Durata del contratto”; Art. 4 “Recesso per Ripensamento” Art. 8 “Cessazione del rischio” delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA: SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro, dall'importo indennizzabile potranno essere detratti scoperti e franchigie eventualmente pattuiti (Art.21 “Scoperto”).

ESEMPIO DI SCOPERTO: espresso in percentuale e di conseguenza non è possibile definire a quanto ammonterà se non a sinistro avvenuto ed a danni quantificati: per esempio, se lo scoperto è del 10% e il danno di 3.000 Euro ne verranno liquidati solo 2.700 Euro.

ESEMPIO DI MASSIMALE: è il valore massimo di copertura da parte dell'assicurazione, ossia è la cifra che la compagnia garantisce di pagare in tutti i casi di sinistro; quando la quota messa a disposizione da parte dell'assicurazione si esaurisce tutto ciò che rimane da pagare è a carico della persona che ha causato il danno: per esempio invio di un artigiano con costi a carico della società fino a 250 Euro.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCO- STANZE DEL RISCHIO – NULLITA'**AVVERTENZA: DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il premio è formulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, pertanto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio sia in fase di stipula che durante la vita contrattuale della polizza, la Compagnia potrà rifiutare o limitare l'indennizzo, come previsto dall'Art. 5 “Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente” delle condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e riduzione del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione del rischio. In mancanza la Compagnia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo come previsto dall'Art. 6. “Aggravamento del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione. In via del tutto esemplificativa ma non esaustiva, sono considerate cause di variazione del rischio le seguenti circostanze: cambio di residenza, modificazioni al veicolo, modifica dei conducenti ecc.

6. Premi

La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario. Al Contraente può essere offerta l'opzione di frazionare il premio in due rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento del 4%.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme e i massimali assicurati, in caso di rinnovo, non sono soggetti ad adeguamento.

8. Rivale

Non sono previste rivali.

9. Diritto di recesso

Il Contratto di Assicurazione salvo diversa pattuizione non prevede un rinnovo tacito alla sua scadenza.

Pertanto non trovano applicazione le norme relative al diritto di disdetta / recesso previste dall'art. 172 del Codice delle Assicurazioni. (Art. 3 “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione). **Qualora, invece, sia pattuita la clausola speciale di Tacito Rinnovo, la disdetta del contratto deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza indicata in polizza.**

La disdetta va inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo telefax ovvero consegnata a mano, presso la sede dell'impresa o dell'intermediario con il quale è stata stipulata la polizza. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. (ART. 9 “Tacito Rinnovo” delle Condizioni di Assicurazione. Fatto salvo quanto sopra esposto, in conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il **Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto** (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe. it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia, congiuntamente all'originale del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde, alla scheda di Polizza e una dichiarazione scritta di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. (Art. 4 “Recesso per Ripensamento”).

10. Prescrizione e Decadenza

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (art. 2952 cc).

11. Legge applicabile

La Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Relativamente alle garanzie Cristalli ed Eventi Speciali si applica un'imposta del 12,5% cui si aggiunge il contributo antiracket del 1% per un totale del 13,5%.

Relativamente alla sola garanzia Assistenza l'imposta è pari al 10,0%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro il fatto deve essere prontamente denunciato alla Compagnia indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. (Art. 17 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Per l'erogazione delle prestazioni, Ala Assicurazioni Spa si avvale della Struttura Organizzativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Canizzaro 83/A - 00156 Roma. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Struttura Organizzativa, in funzione 24h su 24h, contattando dall'Italia il numero verde 800.252.000, dall'estero il numero +39 02.661.657.80. (Art. 29 "Come richiedere l'intervento del servizio assistenza").

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il presente rapporto contrattuale o la gestione dei relativi sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia **ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Porro Lambertenghi 7, 20159 Milano, Italia - Fax 02.5831.6826 - email: servizio.reclami@ala-assicurazioni.it.**

Qualora l'esito del reclamo non sia ritenuto accettabile o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti all'**Isvap, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto con documen-

tazione relativa al reclamo trattato da Ala Assicurazioni S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le parti concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami dell'esponente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente e l'esponente stesso. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile sul sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-services-retail/fin-net/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

(FINE)

Termini generali utilizzati in ambito assicurativo.

A

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Assicurato

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento.

Assicuratore

v. Impresa di assicurazione

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Si ha assicurazione presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio l'assicurato stipula separatamente diversi contratti di assicurazione, presso diversi assicuratori. In tale circostanza l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

C

Coassicurazione

Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso

di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.

Conciliazione obbligatoria

Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) obbligatoria per legge, salvo ulteriori rinvii, con decorrenza marzo 2012, cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Condizioni generali di assicurazione

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.

Contratto di assicurazione

Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Contratto di assicurazione "a distanza"

Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

Copertura assicurativa

può essere definita un sinonimo di assicurazione Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

D

Danno

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Dati a carattere personale

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.

Denuncia di sinistro

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se presente.

E**Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

F**Fascicolo Informativo**

È il documento predisposto dall'impresa di assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Franchigia assoluta

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/scoperto

Clasole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

G**Garanzia assicurativa**

È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).

Garanzie accessorie

È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

I**Imposta sulle assicurazioni**

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Impresa di assicurazione

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa. Le imprese di assicura

zione sono autorizzate dall'ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

Inabilità temporanea

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Indennizzo

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

Invalidità permanente

Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

ISVAP

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

L

Liquidatore

Collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di verificare, e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Margine di solvibilità

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche.

Massimale

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese.

N

Nota informativa

Documento che l'assicuratore consegna al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto.

P

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.

Polizza di assicurazione

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio

Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

Premio lordo

Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo all'impresa di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

Q**Quietanza**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

R**Regola proporzionale**

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Risarcimento

Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

Rischi esclusi

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RUI

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre

2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

S**Salvataggio (spese di)**

Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In caso di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Scoperto

v. *Franchigia/Scoperto*.

Sinistro

Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Soprassicurazione

Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Surrogazione dell'assicuratore

Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

V

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

Valore assicurabile

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l'applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

ALA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione per i danni connessi alle garanzie Cristalli, Eventi Speciali ed Assistenza.

Edizione gennaio 2012

DEFINIZIONI

Termini specifici validi per le presenti Condizioni di Assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Compagnia

ALA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n° 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SARA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in: Via Porro Lamberghini, 7 - 20159 MILANO Italia.

Degrado

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Furto

La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Incidente

Si intende un evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Incendio

La combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invaldità Permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Intermediario

EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n°1308291 del 10/10/2007, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FSA (www.fsa.gov.uk) e dell'ISVAP (www.isvap.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Minimo

Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Perdita Totale

Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Struttura Organizzativa

La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Per l'erogazione dei servizi, Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale della Struttura Organizzativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Canizzaro 83/A - 00156 Roma.

Valore Commerciale

Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della

rivista specializzata “Quattroruote” e “Dueruote” se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell’usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d’epoca.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Per la garanzia Assistenza non deve superare 35 quintali a pieno carico. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione purché incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale del veicolo all’atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, così come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice.

PREMESSA

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da Ala Assicurazioni S.p.a. (di seguito la Compagnia) e distribuite per mezzo dell’intermediazione di EUI Limited (intermediario).

Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Compagnia da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia.

La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l’Intermediario, con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni. Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all’atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l’Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell’art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d’identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all’atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da EUI Limited) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Compagnia.

Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza**
- **L’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti condizioni di assicurazione.

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si conclude quando pervengono all’impresa l’attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviata al cliente la documentazione contrattuale. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L’incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo Premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto. Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio

Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’Intermediario è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario. È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 4%. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e

frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni dalla scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito. Medesima modalità di pagamento sarà applicata al momento del rinnovo qualora sia stata selezionata in polizza la clausola di tacito rinnovo di cui all'Art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 3 Durata del contratto

Salvo diversa pattuizione, la Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l'Art. 172 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 4 Recesso per Ripensamento

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati** l'originale del Certificato, del Contrassegno, della Carta Verde, e del contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 CC le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima

che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del Rischio

Per l'intera durata del contratto **il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio.** La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.

La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- Furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo; la Cessione del contratto, la Risoluzione del contratto, la Sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 “Cessazione del Rischio”, il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore.

La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria.

Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo il Contraente deve:

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolatoria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato, dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. **Per richiedere la cessione del contratto il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolatoria;**
- **distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato, dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto**Risoluzione per cessato rischio**

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 “Cessazione del Rischio”, il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto

La risoluzione ha effetto:

- **dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita**
- **dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato**
- **dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo**
- **dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.**

Per richiedere la risoluzione del contratto il Contraente deve sempre:

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolatoria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla tab. 1**

Il Contraente deve, inoltre:

in caso di Conto Vendita o Furto/Rapina totale: restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile, Certificato Contrassegno e Carta Verde; (se disponibile).

In tutti gli altri casi: distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde. Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto (...) a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/MAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita;
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione, e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Compagnia o con l'Intermediario, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);
- il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.
- abbia comunicato per iscritto la variazione;
- abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato, il Contrassegno, la Carta Verde

Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autoveicoli, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti i documenti richiesti con particolare riferimento al certificato, contrassegno e carta verde che andranno restituiti alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile. In caso di furto la sospensione decorre dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:

- comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;

- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile con raccomandata AR il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde.

La sospensione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autoveicoli uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
- gli ultimi 30 giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato, dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto

del contratto sospeso sia cessato (Art. 8 “Cessazione del rischio”) ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione. A tal proposito si precisa che l'annualità assicurativa è per convenzione di durata pari a 360 giorni ovvero pari a 12 mesi di 30 giorni ciascuno.

Art. 9 Tacito rinnovo

Se selezionata la clausola di “Tacito rinnovo”, in deroga a quanto previsto dall'Art. 3 “Durata del contratto” le parti stabiliscono che il contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo. In tale circostanza, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale. La disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Qualora poi il contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

Art. 10 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12 Nota Operativa

Documentazione necessaria all'assunzione

La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche

Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi.

Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Potrà, quindi, essere richiesta una integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente, anche in seguito a sollecito, non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e si potrà procedere**

- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di 15 euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

SEZIONE II

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE GARANZIE EVENTI SPECIALI E CRISTALLI

Art. 13 Garanzia Eventi speciali

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nonché atti di vandalismo;
- b) **eventi naturali**, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno nonché grandine.

La garanzia è prestata a valore intero e solo se crocesegnata sulla scheda di polizza.

Art. 14 Garanzia Cristalli

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

La garanzia non comprende le rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili, i vetri dei gruppi ot-

tici; i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi. Qualora l'assicurato si rivolga, per la sostituzione o la riparazione del danno, ad un Centro Convenzionato con la Compagnia, il massimale si intende elevato ad Euro 500,00 comprendendo inoltre le rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili. Il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo, verrà assolto direttamente dalla Compagnia entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza. La denuncia di sinistro verrà raccolta direttamente dal centro Convenzionato stesso.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa.

Art. 15 Esclusioni

Relativamente alle garanzie eventi speciali e cristalli sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato e dei trasportati;
- d) derivanti dalla partecipazione del veicolo o natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) indiretti e preesistenti

Limitatamente alla garanzia Eventi speciali sono altresì esclusi i danni:

- e) da furto e rapina;
- f) derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato.

Relativamente alla garanzia Cristalli sono altresì esclusi i danni:

- g) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- h) verificatisi in conseguenza di, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio;
- i) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- l) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- m) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- n) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;

Art.16 Estensione territoriale delle garanzie

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica

Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 17 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Compagnia, esponendo data, luogo, eventuale causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Relativamente ad un sinistro rientrante nella garanzia **EVENTI SPECIALI** l'Assicurato deve anche:

- fare immediata denuncia all'Autorità Italiana competente, anche se per i sinistri avvenuti all'estero, analogo denuncia è stata presentata alle autorità locali
- qualora sia stato concesso il frazionamento del premio contrattuale in due o più rate, l'Assicurato si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio mancanti al compimento della annualità entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 18 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate (valida solo per la garanzia EVENTI SPECIALI)

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimesa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.** La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

Art. 19 Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta avente corso legale al momento del pagamento, entro 15 giorni dalla data della liquidazione presso la sede della Compagnia, **sempreché l'Assicurato, abbia prodotto: in caso di sinistro riguardante la copertura eventi socio-politici o atti di vandalismo:**

- a) copia della denuncia di sinistro presentata all'autorità competente;
- b) libretto di circolazione, foglio complementare o certificato di proprietà;
- c) nulla osta al pagamento da parte dell'Istituto finanziatore in caso di esistenza di ipoteca;
- d) procura speciale a vendere a favore della Compagnia sottoscritta da entrambi i coniugi, qualora siano in comunione dei beni, ancorché il mezzo sia

intestato ad uno solo di essi.

In caso di sinistro riguardante la garanzia cristalli idonea documentazione comprovante i danni subiti nonché le spese sostenute.

Art. 20 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 17 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- b) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 21 Scoperto

Relativamente alla garanzia Eventi Speciali è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00. Per i danni causati da grandine, fermo lo scoperto di cui sopra, l'indennizzo non potrà superare il 30% del valore del veicolo al momento dell'evento.

Art. 22 Determinazione dei danni indennizzabili

Relativamente alla garanzia Eventi Speciali l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle

norme fiscali vigenti. **Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile.

Art. 23 Deroga dell'applicazione del degrado

Relativamente alla garanzia Eventi Speciali la Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo:

- e) in caso di danno totale, se il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- f) in caso danno parziale, se il sinistro si verifichi entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria esclusa).

SEZIONE III**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA****Art. 24 Rischi assicurati**

La Compagnia fornisce all'Assicurato, al seguito del verificarsi di un sinistro o di un guasto (ove specificato) le prestazioni di Assistenza di seguito specificate **per le quali è stato corrisposto il relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti.**

L'Assicurato può scegliere tra tre forme di servizio: Forma Service, Forma Normal e Forma Plus.

In ogni caso le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

Art. 25 Esclusioni valide per tutte le forme

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sarà stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa resta inteso che l'assicurazione non è operante per i rischi causati da:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'As-

sicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;

- abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura. Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni che regolano le singole prestazioni. Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Compagnia, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.

Art. 26 Estensione territoriale (valida per tutte le forme)

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 27 Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 28 Limitazioni di responsabilità

La Compagnia non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di polizza nonché per l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza.

Art. 29 Come richiedere l'intervento del servizio assistenza

In caso di sinistro o di guasto qualora coperto, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Struttura Organizzativa in funzione 24h su 24h chiamando: dall'Italia il numero verde 800.252.000 dall'estero il numero +39 02.66165780.

Alla Struttura Organizzativa l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- la targa del veicolo assicurato; il numero di polizza;
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- l'Indirizzo del luogo in cui si trova;

- il recapito telefonico presso il quale la, Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza. **In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi, delle fatture, delle ricevute delle spese.**

Art. 30 FORME DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (valida quella riportata in polizza)

Art. 30.1 Forma "Service"

Comprende le seguenti prestazioni che saranno fornite al massimo per 2 volte nel corso dell'anno assicurativo.

1) Trasporto passeggeri – Taxi a disposizione

Qualora a seguito di un sinistro relativo alle garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko, **avvenuto ad oltre 25 Km dal luogo della residenza dell'Assicurato** il veicolo resti immobilizzato, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri potranno continuare il loro viaggio utilizzando un taxi che sarà messo a disposizione dalla Compagnia tramite la Struttura Organizzativa per raggiungere la stazione ferro- viaria, aeroportuale o un albergo. **In tutti i casi il costo complessivo a carico della Compagnia per l'utilizzo del taxi è pari a euro 100,00 per Sinistro.**

2) Rientro o proseguimento del viaggio dei passeggeri

Qualora a seguito di un sinistro relativo alle garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko, **avvenuto ad oltre 25Km dal luogo della residenza dell'Assicurato** il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre **24 ore certificate** dalla Officina/ Carrozzeria dove è ricoverato il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, a scelta dell'Assicurato provvede:

- al rientro dei passeggeri fino ai rispettivi luoghi di residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe);
- al proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione inizialmente previsto, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo (classe economica) e/o ferroviario (prima classe) tenendo a proprio carico tutte le spese fino ad un massimo di E 250,00 per sinistro.

3) Prenotazione alberghiera

La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurato, a seguito di un sinistro relativo alle garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko, **avvenuto ad oltre 25 Km dal luogo della residenza dell'Assicurato**, necessitasse di una prenotazione in un albergo del luogo in cui si è verificato l'immobilizzo del Veicolo,

la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a prenotare il pernottamento per l'Assicurato e gli eventuali passeggeri.

4) Spese di albergo

Qualora a seguito di un sinistro relativo alle garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko, **avvenuto ad oltre 25 Km dal luogo della residenza dell'Assicurato** il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre **24 ore certificate** dalla Officina/Carrozeria dove è ricoverato il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione **fino ad un massimo di euro 80,00 per persona e comunque con un limite massimo di euro 240,00 per sinistro.**

5) Rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

In caso di furto totale del veicolo assicurato, seguito da ritrovamento, indennizzabile ai sensi della relativa garanzia se di fatto prestata in polizza, la Compagnia rimborserà le spese della custodia del veicolo, disposta dall'Autorità Giudiziaria, per un **periodo massimo di 30 giorni**. In caso di sinistro che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, la Struttura Organizzativa organizzerà in accordo con l'assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Compagnia i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.

6) Bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro**. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio. **Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radiotelevisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.**

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

7) Disbrigo pratiche furto

In caso di furto totale del veicolo assicurato indennizzabile ai sensi della relativa garanzia se di fatto prestata in polizza, al fine di consentire all'assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo assicurato e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa, in nome e per con-

to dell'assicurato, tenendo a carico della Compagnia le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico al P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi alla residenza dell'assicurato entro i successivi 60 giorni. **Per attivare la prestazione è necessario fornire alla Struttura Organizzativa i seguenti documenti:**

- denuncia di furto in originale o in copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto di immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà);
- delega dell'assicurato che autorizzi la Struttura Organizzativa a richiedere i documenti copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

8) Spese di immatricolazione

Qualora a seguito di un sinistro Incendio e Furto, collisione o Kasko, che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o la antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso, **fino ad un massimo di E 250,00 per anno.**

9) Tassa di proprietà

Qualora a seguito di un sinistro Incendio e Furto, collisione o Kasko che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata. **Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire:** la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

10) Spese sottrazione o smarrimento chiavi del veicolo

La Compagnia rimborsa, **su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di 300,00 euro** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto. Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, purché documentate da regolare fattura.

11) Rimborso spese rifacimento documenti

A seguito di un sinistro Incendio e Furto, collisione o Kasko che comporti la perdita totale del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per procurarsi i documenti per la liquidazione richiesti dalla Compagnia che sottoscrive le garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko.

12) Anticipo spese per la riparazione del veicolo

Qualora a seguito di un sinistro Incendio e Furto, collisione o Kasko, **avvenuto ad oltre 25 Km dal luogo della residenza dell'Assicurato** quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede:

- a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;
- al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di euro 500,00 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa**, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 30.2 Forma "Normal"

Comprende le seguenti prestazioni che saranno prestate per 2 volte per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia,

oppure

- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'Assicurato stesso il costo dell'eccezione chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. Relativamente alle prestazioni di Assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. L'eventuale eccezione resta a carico dell'Assicurato.** Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Incidente o Guasto, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. **La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio e di spedizione.**

Art. 30.3 Forma "Plus"

Comprende le seguenti prestazioni che saranno prestate per 2 volte per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso in condizioni tali da non essere

in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia, oppure
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina purché entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'Assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunemente esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. Relativamente alle prestazioni di Assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.** Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo. Qualora il veicolo resti immobilizzato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di

trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio, di spedizione e le eventuali spese doganali.

3) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Compagnia, **tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo di euro 250,00, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio** fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

4) Spese di albergo

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in un albergo del luogo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino a un massimo di euro 80,00 a Persona e comunque con un limite massimo complessivo di euro 240,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

5) Auto in sostituzione in Italia

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso avvenuti a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, un veicolo sostitutivo senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore a 1200 cc, con chilometraggio illimitato **per un massimo di tre giorni continuativi per sinistro.** Restano a carico dell'Assicurato, tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto. **Qualora l'Assicurato intendesse conservare**

l'autoveicolo sostitutivo per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo alla eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo. L'autoveicolo sostitutivo è messo a disposizione: tramite le società di autonoleggio convenzionate che potranno richiedere un deposito cauzionale all'Assicurato e/o il possesso di carta di credito o altri requisiti (es. età, anni di possesso di patente, ecc.) necessari per il rilascio del veicolo in sostituzione presso le stazioni di noleggio di dette società secondo gli orari di apertura delle stesse. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettivo diritto ad usufruire delle condizioni previste dalla presente prestazione di assistenza.

6) Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. **Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonchè dei traghetti, per il rientro del veicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.**

7) Anticipo spese per la riparazione del veicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale del veicolo avvenuto ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede: a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali; al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di euro 500 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.** La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

8) Anticipo della cauzione penale

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 1000 calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.** La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente. (FINE)



Ala Assicurazioni Spa. Capitale Sociale euro 15.450.000 (i.v.).
Sede e Direzione Generale: Via Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano.
Iscrizione Tribunale di Milano 337017 - C.C.I.A.A. Milano n. 1423968 C.F. 07931360585 - P.IVA 10995210159
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni D.M. 21/07/1993 - G.U. n. 179/1993.
Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00110.
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001.
Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa.



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.P.A

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta, ove previsto, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione gennaio 2012

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: gennaio 2012.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. – Società a Socio Unico (“la Società”). Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ARAG SE, comunicazione ai sensi dell'Art.2497 bis I° comma C.C.

b) Sede legale e direzione generale: Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).

c) Recapito telefonico: +39 045.8290411

Sito internet: www.arag.it

Indirizzo di posta elettronica: arag@arag.it.

d) Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n.119), iscritta all'Albo imprese ISVAP con il n° 1.00032.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Il patrimonio netto della Società ammonta a 23,5 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 16 milioni di euro e Riserve Patrimoniali 7,5 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 130%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza: Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e non si rinnova tacitamente.

Si rinvia all'Art. 3 “Durata del Contratto” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto garantisce gli oneri, non ripetibili

dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 12 “Oggetto dell'assicurazione”, all'art.12.1 “Formula Normal” ed all'art. 12.2 “Formula Plus”.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di polizza:

- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi,
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi in caso di incidente tra veicoli,
- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale,
- controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato,
- opposizione contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogato in seguito ad incidente stradale,
- istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito della linea di prodotto acquistata (Formula Normal o Formula Plus). Si rinvia altresì all'Art. 12 “Oggetto dell'assicurazione”, all'art. 12.1 “Formula Normal”, ed all'art. 12.2 “Formula Plus”, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all'Art. 13 “Esclusioni”, all'Art. 14 “Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione” ed all'art. 15 “Insorgenza del caso assicurativo” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie di cui ai citati Art. 12, 12.1 e 12.2 delle Condizioni di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, all'Art. 12.1 “Formula Normal”, art. 12.2 “Formula Plus”, all'Art. 15 “insorgenza del caso assicurativo” ed all'Art. 21 “Indicizzazione – adeguamento del massimale, delle indennità e del premio” delle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale (esempio valido se acquistata la Formula Plus):

Massimale indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite (per sinistro e senza limite annuo) _____	euro	8.000,00
Spese legali _____	euro	10.000,00
Spese peritali _____	euro	2.000,00
Totale oneri _____	euro	12.000,00
Importo rimborsabile _____	euro	8.000,00

Meccanismo di funzionamento del valore in lite per la garanzia Controversie contrattuali riguardanti il veicolo assicurato:

Valore in lite per i casi che devono essere trattati in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino uguale e superiore a _____ euro 2.500,00
Fattura attestante il costo della riparazione del carrozziere da cui deriva il contenzioso da trattare in Italia _____ euro 2.000,00
la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore in lite è inferiore a _____ euro 2.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio – Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 5 “Dichiarazioni e Comunicazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

Avvertenza: il contratto non contiene delle cause di nullità. Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art. 1895 o del CAP in tema di nullità del rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli Artt. 5 “Dichiarazioni e Comunicazioni del Contraente” e 6 “Aggravamento del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Avvertenza: nell'ambito delle coperture di tutela legale offerte dal presente contratto non si rilevano ipotesi di circostanza che determinano la modificazione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto, tramite carta di credito e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente. In questo caso la transazione è interamente gestita dalla Società per i Servizi Bancari – Trust Italia in collegamento criptato a 128 bit certificato da Verisign, Inc www.verisign.com. A discrezione si accetteranno pagamenti

con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario. È prevista la possibilità di un pagamento frazionato del premio annuale in due rate semestrali anticipate, in tale caso verranno applicati oneri aggiuntivi pari al 4%. Si rinvia all'Art. 2 “Modalità di pagamento e frazionamento del premio” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: non è prevista la possibilità di applicare sconti di premio.

7. Rivalsa – Recupero somme

Avvertenza: il contratto non prevede azioni di rivalsa nei confronti del contraente ma unicamente azioni di recupero degli importi pagati a titolo di garanzia nei soli confronti dei soggetti terzi ove soccombenti nell'azione giudiziale o comunque tenuti al pagamento e sino a concorrenza di quanto erogato. Si rimanda all'Art. 19 “Recupero di somme” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto può essere risolto da entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società. Si rinvia all'Art. 8.3.1 “Risoluzione Consensuale” delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Clausola di ripensamento

Avvertenza: In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto di ripensamento. Si rinvia all'Art. 4 “Recesso per Ripensamento” delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile).

11. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del D. Lgs. n° 209/05, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. regime fiscale

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: L'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire tramite posta ordinaria ad EUJ Limited Servizio Assistenza Sinistri via della Bufalotta 374, 00139 Roma notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri telefonicamente contattando il call center di EUJ o scrivendo all'indirizzo assistenzaSinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici ed i propri contatti. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le mail del responsabile di zona della Società che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria. Si rinvia agli Artt. 16 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" 17 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa", e 18 "Gestione del caso assicurativo" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

14. Reclami

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. - Servizio reclami, Viale del Commercio , 59 – 37135 Verona VR fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (www.isvap.it).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiuta-

mente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arag.it. Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di **ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., Divisione Tecnica Sinistri, Viale del Commercio 59, 37135- Verona VR fax +39045.8290 449.**

Avvertenza: da marzo 2012 il tentativo di mediazione è obbligatorio anche per i contratti di assicurazione, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

16. Arbitrato

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 18 "Gestione del caso assicurativo" delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

17. Trasmissione della documentazione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n°34 del 19 marzo 2010, si rende noto al contraente che :

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n°34;
- c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dallo stesso e che, per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art.71 del Decreto Legislativo n°82 del 7 marzo 2005;
- d) ha il diritto, nel caso di utilizzo da parte dell'Intermediario di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

18. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

19. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al contraente, si rinvia il contraente al sito www.conte.it.

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I legali rappresentanti



GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati.

A

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione: il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

C

Carenza: spazio temporale che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto danno- so - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Compagnia: vedi Società

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudi-

ziari - con-tributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Costituzione di parte civile: soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.
 Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
 Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

D

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Dissenso: disaccordo, opposizione nei confronti di un'idea.

D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica
Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività.

E

Esecuzione forzata: è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es. cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

F

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

Fatto Illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

I

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indicizzazione (indice istat): indice dei prezzi al consumo, cioè è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n°1308291 del 10/10/2007, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FSA (www.fsa.gov.uk) e dell'ISVAP (www.isvap.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.

L

Leasing: Con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

Locatario: persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

M

Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell'Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione.

Mediazione obbligatoria d.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio
- diritti reali
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari, finanziari.

Multa: vedi *Ammenda*

N

Noleggjo: In diritto si definisce locazione il contratto con

il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

O

Operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

P

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive e questionario per l'Edilizia.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione

di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela: è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio.

R

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organismi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due ve-

coli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

S

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro: è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A, sede legale e direzione generale: Viale del Commercio, 59 -37135 VERONA VR (ITALIA)

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal giudice.

Spese peritali: sostenute per le consulenze tecniche di parte o di ufficio.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fon-

date dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

T

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Tariffario forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

U

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

V

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.

Veicolo: mezzo di trasporto (autovettura, ciclomotore, motociclo).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: gennaio 2012.

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al glossario della Nota informativa.

PREMESSA

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di assicurazione sono prestate da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. e distribuite per mezzo dell'intermediazione di EUI Limited (intermediario). Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Società.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Società, ai sensi dell'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto.

In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'Art.1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo. **Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Eui Limited) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Società.**

Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i valori in lite, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti condizioni di assicurazione.

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si conclude quando pervengono all'intermediario l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviato al cliente il certificato di copertura provvisoria. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo.** Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo Premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto. Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (Art. 1901 del Codice Civile).

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio

Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla **Società all'Intermediario è annuale** ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in polizza il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. **La modalità di pagamento è la carta di credito.** Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario.

È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 4% sul premio annuo.

In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario.

In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 (quindici) giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l'art. 172 del Codice delle Assicurazioni. La Compagnia tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo e contestualmente non abbia già stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione ed il veicolo non sia stato oggetto di furto.

Art. 4 Recesso per ripensamento

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati** l'originale del Certificato, del Contrassegno, della Carta Verde, e del contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 CC le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Società a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art.1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto

e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del rischio

Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.

La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- Furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo; la Cessione del contratto, la Risoluzione del contratto, la Sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del Rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido

per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere a nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria.

Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo il **Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta verde relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato, dalla Compagnia che presta la copertura di responsabilità Civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

In caso di rientro da Conto vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per richiedere la cessione del contratto il **Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**

- **distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia che presta la copertura di responsabilità civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto

Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del Rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto.

La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto il **Contraente deve sempre:**

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla tab. 1**

Il Contraente deve, inoltre:

in caso di Conto vendita o furto/rapina totale: restituire alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità Civile, Certificato Contrassegno e Carta verde (se disponibile).

In tutti gli altri casi:

distruggere il Certificato, il Contrassegno e la Carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia che ha prestato la copertura di responsabilità Civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Società, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, **a condizione che:**

- **abbia versato il pagamento degli importi contrattual-**

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/MAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita;
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione, e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente
Furto/Rapina Totale	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA

mente dovuti;

- non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);
- il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.
- abbia comunicato per iscritto la variazione;
- abbia restituito a mezzo lettera raccomandata a/r il Certificato, il Contrassegno, la Carta verde alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità Civile. Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autoveicoli, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti con particolare riferimento al certificato, contrassegno e carta verde che andranno restituiti alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile. In caso di furto la sospensione decorre dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:

- comunicare per iscritto la richiesta di sospensione del- la copertura;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;

- restituire all'intermediario con raccomandata A/R il Certificato, il Contrassegno e la Carta verde. La sospensione non può essere concessa;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autoveicoli uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
- gli ultimi 30 giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio) ;
- per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato, dalla Compagnia che presta la copertura di responsabilità Civile, ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (art. 8 "Cessazione del rischio") ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario.

La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di

scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione. A tal proposito si precisa che l'annualità assicurativa è per convenzione di durata pari a 360 giorni ovvero pari a 12 mesi di 30 giorni ciascuno.

Art. 9 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 rinvio alle norme di legge
 Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 Nota operativa
Documentazione necessaria all'assunzione
 La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche
 Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza.

In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo ove possibile eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazio-

ne richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di 15 euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

SEZIONE II **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA** **TUTELA LEGALE**

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione
 La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale **nei casi previsti dalla forma di garanzia prescelta.**

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che l'Assicurato deve sostenere per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. In particolare sono ricomprese:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 18 "Gestione del caso assicurativo";
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 18 "Gestione del caso assicurativo";
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 - n.º28), **se non ripetuto dalla controparte.**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e di compensi per la trasferta.
- Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. È garantito l'intervento di un unico**

legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente ai sensi dell'Art. 16 “denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.

Sono previste due formule di copertura la formula Normal e quella Plus e si intenderà operativa quella selezionata dal Contraente e riportata in polizza.

Art. 12.1 Formula Normal

Soggetti Assicurati

Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, ed i trasportati, del veicolo assicurato indicato in polizza.

Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate **nel limite del massimale pari a 5.000,00 Euro** per le seguenti prestazioni (cui si aggiungono le spese di cui all'art. 13 Oggetto dell'Assicurazione):

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per **fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli le garanzie vengono prestate nei seguenti casi:**
sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” (art. 148 D.Lgs n. 209/05).

Quanto sopra previsto opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art 13 lett. i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 12.2 Formula Plus

Soggetti assicurati

Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati, del veicolo assicurato in polizza. Le garanzie valgono inoltre per:

- **L'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;**
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate nel limite del massimale **pai ad 8.000 Euro** per le seguenti prestazioni:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose **subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli le garanzie vengono pre-**

state nei seguenti casi:

- a) **sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento Diretto” (art. 149 D.Lgs n. 209/05)**
 b) **recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/2005).**

Nei casi di cui ai punti a) e b) la prestazione opera in caso di rifiuto dell'offerta di risarcimento effettuata da parte di **Admiral Insurance Company Limited, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, Great Lakes Reinsurance (UK) Limited o di EUI Limited in qualità di rappresentante delegato della gestione dei sinistri, e comunque quando siano inutilmente decorsi i termini per la comunicazione dell'offerta; la prestazione opera invece da subito nel caso di:**

- c) **sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” (art. 148 D.Lgs n. 209/05).**

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera a parziale deroga di quanto disposto dal successivo Art.13 “Esclusioni” lettera m.

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dal successivo Art.13 “Esclusioni” lett. i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

- 2) Sostenerne controversie nascenti **da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti **riguardanti il veicolo assicurato; fermo quanto disposto dal successivo art.13 “Esclusioni” lettera m.** La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad Euro 2.500,00;
- 3) Sostenerne la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
- 5) proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

In deroga al successivo Art.15 “**Insorgenza del caso assicurativo**” le garanzie di cui ai punti 4) e 5) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 13 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
 b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili**

a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;

- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il veicolo non è omologato;
- l) per i casi di adesione a class action;

Per la formula Plus le garanzie sono altresì escluse:

- m) per le controversie con la Compagnia che sottoscrive la garanzia RC auto (ovvero Admiral Insurance Company Limited, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, Great Lakes reinsurance (UK) Limited) o ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e generali S.p.A..

Art. 14 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i **documenti necessari per la gestione del caso assicurativo**;
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale** che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Non sono altresì oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 15 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità del contratto** e che siano stati denunciati alla Compagnia nei modi e nei termini dell'**art. 16 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale"**, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza

della società.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 16 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare ad EUI o alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o direttamente ad EUI notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.** L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia o ad EUI contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società EUI lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.** L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 18 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo**, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei

termini dell'art.17. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene **autorizzata dalla Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**

Spetta alla Società autorizzare l'eventuale azione giudiziaria, i successivi gradi di giudizio, la transazione della vertenza e/o la nomina di consulenti e tecnici di parte. In mancanza di tale autorizzazione l'Assicurato perderà il diritto al pagamento da parte della Società delle spese dallo stesso sostenute.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 19 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate trans attivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 20 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extraccontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 21 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, pubblicato dall’ISTAT – Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all’indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Compagnia che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all’aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Compagnia propone l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento proposto.

Art.22 Oneri Fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 23 Rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

(FINE).

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: 05/01/2012



ERGO Assicurazioni S.p.A.
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione Infortuni Conducente di Autoveicoli

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione gennaio 2012

NOTA INFORMATIVA

- . Premessa
- . A - Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- . B - Informazioni sul contratto
- . C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
- . Glossario

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- . Sezione I: norme generali
- . Sezione II: Oggetto e delimitazione del rischio
- . Sezione III: Sinistri: diritti e doveri delle Parti
- . Altri diritti e doveri delle Parti
- . Disposizioni varie

PREMESSA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell'art. 67 septies del codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: gennaio 2012.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, ha la propria sede legale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano (Italia), telefono +39 0257441, sito internet www.ergoitalia.it, indirizzo di posta elettronica comunicazioni@ergoitalia.it, è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00061 ed all'Albo Gruppi al n. 034.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto di ERGO Assicurazioni (bilancio 2010) è pari a 62 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 18 milioni. L'indice di solvibilità è pari a 2,89 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rimanda al sito internet www.ergoitalia.it per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di ERGO Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza. Non trovando applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli indennizzi all'Assicurato o suoi eredi in caso di morte (Art. 16), Invalidità Permanente (Art. 17), Rimborso spese mediche (Art. 19), per gli infortuni subiti dalla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza (Art. 13), come meglio

definito agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati fra parentesi. Per tali prestazioni assicurative sono operanti esclusioni (Art. 14) e limitazioni territoriali (Art. 15) a cui si rimanda per i rispettivi dettagli.

AVVERTENZA: per la prestazione Invalidità permanente è prevista una franchigia che limita l'indennizzo ai casi di percentuale di Invalidità Permanente superiore al 5%. Più precisamente se la somma assicurata è pari a euro 100.000 e l'infortunio risulta causare un'invalidità permanente del 7%, l'indennizzo verrà così calcolato: franchigia operante pari al 5%, quindi $7\% - 5\% = 2\%$ da applicare alla somma assicurata di 100.000 euro = 2% per 100.000 = 2.000 euro. Se invece la percentuale di invalidità permanente fosse stata del 10% avremmo avuto: $100.000 \times (10 - 5)\% = 100.000 \times 5\% = 5.000$ euro.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile così come previsto dall'Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Premi

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale (in tal caso verrà applicato un interesse di frazionamento pari al 4%). La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito).

6. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto non prevede adeguamenti delle somme assicurate e del relativo premio.

7. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Il contratto di assicurazione salvo diversa pattuizione non prevede un rinnovo tacito alla sua scadenza. Pertanto non trovano applicazione le norme relative alla disdetta/recesso previste dall'art. 172 del Codice delle Assicurazioni (Art. 3 "Durata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione)

AVVERTENZA: *Qualora, invece, sul contratto sia stata pattuita la clausola di tacito rinnovo l'eventuale disdetta dovrà essere inviata a mezzo telefax o raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano presso la sede dell'Impresa o dell'intermediario con cui si è stipulata la polizza, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale indicata sul contratto stesso. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma del codice civile. (Art. 9 "Tacito rinnovo" delle condizioni di Assicurazione).*

Fatto salvo quanto sopra esposto, in conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a: EUI Limited, Conte.it – Assistenza Clienti – via della Bufalotta n. 374 (c/o Tecnocneter Talenti – Palazzina F) 00139 Roma, Italia.

Qualora nel contratto sia prevista anche la garanzia di Responsabilità Civile, dovranno essere seguite le istruzioni previste dal relativo Fascicolo Informativo.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di Norme Imperative Nazionali. Si propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un'imposta del 2,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: *Il sinistro insorge nel momento dell'infornio ossia dell'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una delle garanzie prestate (morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche).*

AVVERTENZA: *La denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando l'assicurato ne ha avuto la possibilità corredato dal certificato medico (art. 21). Per la determinazione dell'infornio si rinvia all'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.*

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a , **Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni, via Pampuri, 13 20141 Milano, fax n. 02/57308581, indirizzo e-mail: reclami_ergoass@ergoitalia.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Eventuali controversie di natura medica tra le parti possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo (Art. 22). Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

AVVERTENZA: *È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria*

Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beneficiario

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da queste designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato alla svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendente dalla sua professione.

Intermediario:

EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio Con-Te.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n1308291, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Services Authority (FSA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'ISVAP con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FSA (www.fsa.gov.uk) e dell'ISVAP (www.isvap.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
Dr. Josef Marek



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da ERGO Assicurazioni S.p.a. (di seguito la Compagnia) e distribuite per mezzo dell'intermediazione di EUI Limited (intermediario).

Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Compagnia da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario, con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo. **Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da EUI Limited) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Compagnia.**

Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti condizioni di assicurazione. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I NORME GENERALI

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il contratto si conclude quando pervengono all'impresa l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviato al cliente il certificato di copertura provvisoria. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo.** Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo Premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto. **Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).**

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio
Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa e riportati in polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), o RID bancario.

È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 4%. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario.

In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito. Medesima modalità di pagamento sarà applicata al momento del rinnovo qualora sia stata selezionata in polizza la clausola di tacito rinnovo di cui all'Art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 3 Durata del contratto

Salvo diversa pattuizione, la Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza non trovando applicazione l'Art. 172 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 4 Recesso per Ripensamento

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia.

Inoltre, qualora nel contratto sia prevista anche la copertura per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, dovranno essere seguite le indicazioni previste nel relativo fascicolo informativo.

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 CC le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento ed in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del Rischio

Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei

dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.

La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- Furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo; la Cessione del contratto, la Risoluzione del contratto, la Sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del Rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di sog-

getti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria. Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo il Contraente deve:

- comunicare per iscritto la variazione;
- inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;
- inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.

Inoltre, qualora nel contratto sia prevista la garanzia di Responsabilità civile, dovranno essere seguite anche le indicazioni previste nel relativo Fascicolo Informativo.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:

- inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;
- inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza

Per richiedere la cessione del contratto il Contraente deve:

- comunicare per iscritto la variazione;
 - inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;
 - aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;
 - inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- Inoltre, qualora nel contratto sia prevista la garanzia di Responsabilità civile, dovranno essere seguite anche le indicazioni previste nel relativo Fascicolo Informativo.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto

Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del Rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito

ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto. La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto il Contraente deve sempre:

- comunicare per iscritto la variazione
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);
- inviare la documentazione di cui alla **tab. 1 (pag. seguente)**

Inoltre, qualora nel contratto sia prevista la garanzia di Responsabilità civile, dovranno essere seguite anche le indicazioni previste nel relativo Fascicolo Informativo

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Compagnia o con l'Intermediario, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:

- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);
- il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.
- abbia comunicato per iscritto la variazione;

Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto. Inoltre, qualora nel contratto sia prevista la garanzia di Responsabilità civile, dovranno essere seguite anche le indicazioni previste nel relativo Fascicolo Informativo.

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti i documenti richiesti. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:

- comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;
- (segue alla successiva)*

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/MAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita;
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione, e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente
	S	Certificato di proprietà
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA

- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
 - inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;
- La sospensione non può essere concessa:
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
 - prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
 - per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
 - gli ultimi 30 giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
 - per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg;
 - per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.
- Inoltre, qualora nel contratto sia prevista la garanzia di Responsabilità civile, dovranno essere seguite anche le indicazioni previste nel relativo Fascicolo Informativo.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purchè: il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (Art. 8 "Cessazione del rischio") ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del contratto so-

stituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione. A tal proposito si precisa che l'annualità assicurativa è per convenzione di durata pari a 360 giorni ovvero pari a 12 mesi di 30 giorni ciascuno.

Art. 9 Tacito rinnovo

In deroga a quanto previsto dall'Art. 3 "Durata del contratto" le parti possono stabilire che il contratto venga stipulato nella forma con tacito rinnovo. La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale. La disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Qualora poi il contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

Art. 10 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12 Nota Operativa

Documentazione necessaria all'assunzione

La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche

Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Potrà, quindi, essere richiesta una integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente, anche in seguito a sollecito, non inviasse

tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e si potrà procedere

- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di 15 euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

SEZIONE II**OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO****Art. 13 - Definizione di infortunio Oggetto dell'assicurazione**

È considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente o un ricovero.

L'assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione scelta dal Contraente, per gli infortuni subiti dal-

la persona che, in qualità di conducente si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza, in conseguenza di un incidente di circolazione occorso al veicolo medesimo.

L'assicurazione è estesa anche agli infortuni:

- sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, **sempreché non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;**
- subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti popolari aventi movente politico, sociale o sindacale, **purché non vi sia stata partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato;**
- subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna sull'autoveicolo identificato in polizza, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione.

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti;**
- b) derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni;**
- c) che siano conseguenze diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti e, comunque, da effetti sia interni che esterni di emanazioni radioattive;**
- d) sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
- e) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della prescritta autorizzazione;**
- f) avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia in circolazione all'insaputa del proprietario, contro la sua volontà;**
- g) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate a fini pacifici.**

Dall'assicurazione inoltre sono escluse: le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano l'autoveicolo descritto in polizza a scopo di riparazione, controlli o collaudi.

Art. 15 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 16 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società

	Destro	Sinistro
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
di una falange o di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione/rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astralgica	15%	
Paralisi completa del nervo		
sciatico politeo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	15%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12a dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale		
con frattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con calo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambidue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

corrisponde la somma assicurata, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Art. 17 - Invalidità permanente

- A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
- B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni così come riportate nella tabella di fianco.
- C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazione anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 18 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 19 – Rimborso Spese Mediche

La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termi-

ni di polizza rimborsa all'Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione Rimborso Spese Mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza entro il limite del 10% della somma assicurata;

Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.

Art. 20 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. **Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 17 - Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

SEZIONE III

SINISTRI, DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 21 - Denuncia dell'infortunio e obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla durata della diaria giornaliera, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 20 - Criteri di indennizzabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.**

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 23 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.24 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 25 - Pagamento del premio

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga-

mento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati all'intermediario con il quale è stato stipulato il contratto.

Art. 26 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'intermediario con cui ha stipulato il contratto o alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 28 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

(FINE).

ERGO Assicurazioni

Sede e direzione generale
Via Pampiri 13 - 20141 Milano

www.ergoitalia.it

ERGO Assicurazioni S.p.A. • Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 43.900.000 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 N°146). N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151. Partita IVA N° 10042300151. Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00061 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERG Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 304. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.

ERGO

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, prevede, in capo al titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa sul trattamento dei loro dati personali (di seguito, i "dati").

Con la presente, si comunicano all'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le seguenti informazioni:

1.1 - Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati.

I suoi dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l'eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte delle compagnie di assicurazione definite all'art. 1.1.6 quali titolari del trattamento dei dati (di seguito, i "titolari"):

- a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui i titolari sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi;
- b) per l'eventuale autorizzata finalità di informazione e promozione commerciale di propri nuovi prodotti assicurativi nonché di prodotti e offerte di terzi, anche a mezzo fax, posta elettronica, sms o mms. Il trattamento per questa finalità verrà immediatamente interrotto qualora ci manifesti il suo dissenso, in qualsivoglia forma scritta, ai sensi dell'art. 7.4.b del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito, la informiamo che i suoi dati includeranno anche quelli riguardanti la sua carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine, i titolari la informano che controlleranno e aggiorneranno i dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo.

L'elenco di tali soggetti è disponibile a sua richiesta presso la sede dei titolari.

1.1.1 - Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione dei titolari e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state appositamente nominate responsabili del trattamento.

1.1.2 - Dati sensibili

In caso di sinistro, i titolari potrebbero avere la necessità di fare visite mediche, o comunque gestire i suoi dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 1.1.3 a, per le sole finalità di cui al punto 1.1 a. L'elenco di tali soggetti è disponibile, a sua richiesta, presso la sede dei titolari. Nel caso si ravvisasse la necessità della raccolta e della trattazione di dati sensibili, sarà cura dei titolari, o di uno solo di questi, raccogliere il suo consenso scritto.

1.1.3 - Comunicazione dei dati

a) I suoi dati, inclusi quelli sensibili se trattati previo consenso di cui al punto 1.1.2 possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del settore assicurativo, l'elenco dei quali è disponibile a sua richiesta presso la sede dei titolari, quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto), riassicuratori ed altri agenti assicurativi; legali, periti e consulenti dei titolari; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l'informatica

per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione della polizza; Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari e gestori di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge.

b) I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per finalità di invio di materiale pubblicitario da parte di tali terzi. Il trattamento per questa finalità verrà immediatamente interrotto qualora ci manifesti il suo dissenso, in qualsivoglia forma scritta, ai sensi dell'art. 7.4.b del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

1.1.4 - Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento specificato all'art. 1.1.6.

Qualora lei richieda la cancellazione al trattamento dei dati, questa verrà immediatamente predisposta e sarà operativa nei 15 giorni successivi alla richiesta. Tale richiesta avrà effetto solo sui dati direttamente rilasciati e di cui ne è stato autorizzato il consenso mediante il sito www.ConTe.it. Tale cancellazione non avrà efficacia sui consensi rilasciati agli aggregatori o comparatori di prezzo on line di cui EUI Limited è partner, mediante il sito Conte.it.

Lei potrà fornire efficacia a tale richiesta anche verso gli aggregatori, ai quali ha in precedenza rilasciato il consenso al trattamento, inviando la richiesta direttamente al comparatore di prezzo interrogato.

1.1.5 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati, esclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1 a, ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i dati comporterebbe l'impossibilità da parte dei titolari di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 b è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporterebbe solo l'impossibilità di ricevere informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.

1.1.6 - Titolare del Trattamento

Titolari del trattamento sono:

- **Admiral Insurance Company Limited**, sita nel Regno Unito presso Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AZ (appartenente al gruppo Admiral Group plc);
- **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited**, sita a Gibilterra presso Suite 3G, Eurolife Building, 1 Corral Road (appartenente al gruppo Admiral Group plc);
- **Great Lakes Reinsurance (UK) Limited** sita nel Regno Unito presso Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M 3AJ appartenente al gruppo Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG);

Qualora sia acquistata una delle garanzie accessorie prestate da una delle seguenti imprese, i titolari sono altresì:

- **Ala Assicurazioni S.p.A** - Via Porro Lambertenghi n. 7, 20159 Milano (privacy@ala-assicurazioni.it);
- **Arag Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A** - Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona (servizio.privacy@arag.it);
- **Ergo Assicurazioni S.p.A** - Via Pampuri 13, 20141 Milano (tel. 02.574.442.94 - fax 02.574.423.60).

L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati è disponibile presso la sede di ciascuno dei titolari sopra specificati.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

- Allegato 7A, Regolamento ISVAP 5/2006 -

Ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.

Il contraente ha ricevuto copia della presente informativa.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

- ALLEGATO 7B, REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 -

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi: EUI Limited;

Stato di origine: **Regno Unito**;

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto EUI Limited: **www.fsa.gov.uk**;

Sede legale nel Regno Unito: **Capital Tower Greyfriars Road, Cardiff – South Glamorgan CF10 3AZ**;

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: **Financial Services Authority**;

Sede secondaria in Italia: **Via della Bufalotta 374, 00139 Roma. Responsabile: Dott.ssa Milena Mondini**;

EUI Limited è autorizzato ad operare in Italia in regime di libertà stabilimento dal 19/02/2008;

Recapito telefonico: **800.923.915 (da rete fissa) - 06.83 460 160 (da cellulare)** attivi dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 18:00;

Indirizzo Internet: **www.conte.it**;

Indirizzo posta elettronica: **infoprecontrattuali@conte.it**.

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

EUI Limited non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione;

- b)** Admiral Group plc, controllante delle imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited e Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di EUI Limited;
- c)** EUI offre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice delle Assicurazioni, si avvisa il contraente del suo diritto di richiedere all'intermediario la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali lo stesso ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a)** I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b)** l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata nel paese di origine, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c)** il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa o alle imprese assicurative che hanno emesso copertura, secondo quanto indicato nei documenti di polizza.

Qualora questi non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alle imprese precedentemente indicate o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

In ottemperanza all'art. 9, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), EUI Limited comunica che il livello provvigionale percepito in merito è pari al 6,2% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provvigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. EUI Limited corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano re-indirizzato i propri clienti sul sito www.conte.it. In quest'ultimo caso, EUI Limited comunica altresì che gli obblighi posti in capo all'intermediario derivanti dal decreto legislativo del 24 gennaio 2012, n.1, art. 34 "Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto" sono assolti dall'intermediario proprietario del sito di comparazione dei prodotti r.c. auto, tramite la presentazione di almeno tre preventivi (e delle relative condizioni contrattuali) proposti da compagnie appartenenti a gruppi diversi dalle mandanti di EUI Limited.

Il contraente ha ricevuto copia della presente informativa.

